

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

342^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE 1965

Presidenza del Vice Presidente MACAGGI,
indi del Vice Presidente SECCHIA

INDICE

CONGEDI	Pag. 18329	GIUNTOLI Graziuccia	Pag. 18340
DISEGNI DI LEGGE		JANNUZZI	18344
Annunzio di presentazione	18330	MILILLO	18348
Approvazione da parte di Commissioni permanenti	18330	MONNI, relatore	18351
Deferimento a Commissione permanente in sede deliberante	18330	POËT	18334
Trasmissione	18330	GIUNTA PER IL REGOLAMENTO	
Seguito della discussione:		Variazioni nella composizione	18330
« Modificazioni ed integrazioni alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, sulla abolizione della regolamentazione della prostituzione e la lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui » (144):		INTERROGAZIONI	
BERMANI	18350	Annunzio	18360
* CARUSO	18331	SUL PROCESSO VERBALE	
		PRESIDENTE	18329
		SAMEK LODOVICI	18329
		N. B. — <i>L'asterisco premesso al nome di un oratore indica che il discorso è stato rivisto d'ufficio.</i>	

Presidenza del Vice Presidente MACAGGI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

Sul processo verbale

ZANNINI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

SAMEK LODOVICI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAMEK LODOVICI. Sento il dovere di fare una precisazione. È stato, infatti, affermato molto autorevolmente che le malattie veneree dilagano, il che, raccolto immediatamente dalla grande stampa, ha messo una grave ombra sulla attendibilità dei dati in base ai quali, parlando in quest'Aula, dinanzi al Senato, ho sostenuto, come sostengo, che l'ascesa della incidenza delle malattie veneree, iniziata nel nostro Paese nel 1954, si è fermata e che dal 1962 le malattie veneree stesse dimostrano una certa decrescenza; e che non presentano comunque, grazie all'avvento di quel fattore rivoluzionario che è rappresentato dalla terapia moderna, un flagello così apocalittico. Desidero comunque precisare, come è mio dovere, al Senato che tutte le statistiche concernenti i dispensari dermoceltici comunali e delle cliniche, i consultori dell'OMNI e le Forze Armate, sulle quali ho basato le mie responsabili affermazioni sono documenti ufficiali del Ministero della sanità.

PRESIDENTE. Senatore Samek Lodovici, le faccio osservare che le ho dato

la parola perchè credevo che lei volesse fare delle osservazioni nei termini previsti dall'articolo 40 del Regolamento; il che invece non è stato perchè lei si è limitato ad una semplice precisazione circa alcune affermazioni fatte da altri senatori intervenuti nella discussione. Lei avrebbe potuto fare le sue precisazioni prendendo la parola in sede di dichiarazione di voto.

SAMEK LODOVICI. Siccome c'è stato un contrasto deciso al riguardo...

MONNI, *relatore*. Ma è evidente che il contrasto c'è!

CARUSO. Sulle statistiche non c'è nessun contrasto!

SAMEK LODOVICI. ...ho avuto la viva preoccupazione che si potesse pensare che io fossi venuto a raccontare al Senato lucciole per lanterne.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, il processo verbale è approvato.

SAMEK LODOVICI. La ringrazio, signor Presidente, di avermi permesso di intervenire e chiedo scusa se la sede ed il momento non erano i più idonei.

Congedi

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il senatore Armando Angelini per giorni 3.

Non essendovi osservazioni, questo congedo è concesso.

Annunzio di variazioni nella composizione della Giunta per il Regolamento

P R E S I D E N T E . Comunico di aver chiamato a far parte della Giunta per il Regolamento il senatore Schiavetti in sostituzione del senatore Lussu, dimissionario.

Annunzio di disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati

P R E S I D E N T E . Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

« Introduzione di registratori magnetici nel processo penale » (1388).

Annunzio di presentazione di disegno di legge

P R E S I D E N T E . Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

Parri, Bergamasco, Schiavetti, Schietroma, Terracini, Tolloy e Zelioli Lanzini:

« Riconoscimento giuridico dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione » (1387).

Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede deliberante

P R E S I D E N T E . Comunico che il seguente disegno di legge è stato deferito in sede deliberante:

alla 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Valutazione di servizi ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita » (1386) (previ pareri della 1ª e della 10ª Commissione).

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti

P R E S I D E N T E . Comunico che, nelle sedute di stamane, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

3ª Commissione permanente (Affari esteri):

« Partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale di Montreal del 1967 » (1344);

6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

Deputati BUZZI ed altri; TITOMANLIO Vittoria. — « Modificazioni alla legge 13 marzo 1958, n. 165, concernente i concorsi per merito distinto degli insegnanti della scuola elementare, secondaria ed artistica » (1236);

7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

« Istituzione di una indennità per il personale dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile, in servizio negli aeroporti, in sostituzione della partecipazione a mense gratuite di servizio dell'Aeronautica militare » (1263);

« Istituzione delle Sezioni autonome del Genio civile per le opere marittime in Trieste, Ravenna e Reggio Calabria ed integrazioni all'articolo 3 della legge 5 gennaio 1953, n. 24 » (1316);

« Modifica all'articolo 13 della legge 24 luglio 1961, n. 729 » (1360);

9ª Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo):

MORO ed altri. — « Modifiche alla legge 15 febbraio 1962, n. 68, riguardante provvidenze per l'attuazione di iniziative di interesse turistico e alberghiero » (1219).

Seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni ed integrazioni alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, sulla abolizione della regolamentazione della prostituzione e la lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui » (144)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni ed integrazioni alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, sulla abolizione della regolamentazione della prostituzione e la lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui ».

È iscritto a parlare il senatore Caruso. Ne ha facoltà.

* C A R U S O . Signor Presidente, onorevoli senatori, onorevole Sottosegretario, dagli interventi finora svolti dagli egregi colleghi che mi hanno preceduto ritengo di poter dedurre che la stragrande maggioranza di questa Assemblea sia contraria al disegno di legge in esame. Ne fanno fede le critiche, non sempre sfumate, dei colleghi di tutte le parti: dal senatore Rendina al senatore Samek Lodovici, dal collega Preziosi al collega Monaldi, al senatore D'Erri-co, da ogni parte sono state sollevate obiezioni e riserve circa la proficuità del disegno di legge in esame, del quale sono stati rilevati anche gli aspetti di illegittimità costituzionale e la non lodevole formulazione.

Avendo cura di non ripetere, se possibile, cose già dette, mi auguro di dare anch'io un contributo, sia pure modesto, alla discussione in corso, e comincio subito col giudicare molto semplicistico quanto è contenuto nella relazione di maggioranza, secondo la quale il fenomeno del meretricio, lasciato libero ed incontrollato, ha determinato sempre più gravi inconvenienti e danni in materia di salute pubblica, di moralità e di ordine pubblico; vorrei cioè esprimere il mio dissenso in merito alle considerazioni che, in ultima analisi, costituiscono le ragioni che dall'egregio collega Monni si adducono a sostegno del disegno di legge in esame che, a parere dei senatori Cornaggia Medici e Bolettieri, dovrebbe

ottenere l'approvazione del Senato, anche se, in luogo dell'auspicato *summum ius*, esso rappresenta la deprecata *summa iniuria*.

Giudico molto semplicistico affermare che la trasformazione avvenuta, cioè l'abolizione della regolamentazione della prostituzione, abbia peggiorato la situazione, in quanto alle case chiuse note e controllate si sono sostituite le cosiddette case squillo clandestine e incontrollate che hanno accolto e accolgono non soltanto le professionali, ma anche gran numero di avventizie e avventizi, spesso minorenni, attratti più che dal vizio dalla lusinga dei facili guadagni. Cioè, a differenza dei sostenitori del disegno di legge, io appartengo alla schiera di quelli che sono rimasti sfavorevolmente impressionati dalle lettere ai giornali di certi moralisti padri e madri di famiglia che, dando prova di sapienza abbastanza squalida, hanno invocato e invocano il ripristino delle case di tolleranza.

Vorrei ricordare ai colleghi che non era ancora spenta l'eco dei consensi all'elevato dibattito che si era svolto per due legislature, e che tanto prestigio aveva dato al Parlamento, dibattito a conclusione del quale (in ossequio alle convenzioni internazionali e alle norme della Costituzione) si era avviato all'ignobile primato, direi all'esclusiva europea detenuta dal nostro Paese, che il mondo dei lenoni, interessati allo sfruttamento legalizzato delle infelici poste ai margini della società tentava già di diffondere il discredito attorno alla cosiddetta legge Merlin. Da ciò l'insistenza ricorrente dell'immagine agghiacciante delle dispensatrici d'amore che in tutte le ore del giorno e della notte passeggiano lungo le strade delle grandi città; la messa in rilievo di forme scandalose di adescamento; la visione apocalittica, testè ricordata dal collega Samek Lodovici, del diffondersi delle malattie veneree presentatoci ieri dal collega Monaldi.

Ci si è dimenticati che delle « squillo » si parlava prima dei tempi dei telefoni; che Villa Borghese come le Cascine sono sempre state meta di convegni non certamente ortodossi; e che, come i Lungarno di Pisa, anche i Lungotevere di Roma hanno sempre ospitato le prostitute così come la zona di

S. Lucia a Napoli e quella di Corso Buenos Aires a Milano. E dico questo, onorevoli colleghi, non per minimizzare il fenomeno, che, ripeto, non è retaggio della legge Merlin, ma per segnalare l'esigenza di una più serena ed approfondita analisi che, allo stato, non può dirsi compiuta o avviata col disegno di legge sottoposto al nostro esame.

Si è pensato da parte della maggioranza delle Commissioni riunite, che hanno riconosciuto all'unanimità l'insufficienza della determinazione del reato di adescamento a modifica dell'articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 45, di procedere ad un riesame del reato in detto articolo previsto e con l'articolo 1 non si è fatto altro che ripetere lo stesso articolo 5 della legge Merlin innovando per quanto riguarda la pena, portando la pena edittale da giorni 8 fino a 4 mesi e l'ammenda da 8 mila a 80 mila lire. Io non ripeterò quanto ebbe a dire brillantemente il collega Kuntze, ma è giusto che richiami alla memoria dei dimentichi o di quelli che non hanno ascoltato il felice intervento del senatore Kuntze che da quando la legge Merlin è operante, cioè dal febbraio 1958, non si registra alcun caso di condanna di prostitute per adescamento. Delle due l'una: o non vi sono stati casi di adescamento oppure l'adescamento così come era previsto all'articolo 5 della legge Merlin e così come è definito all'articolo 1 del disegno di legge — parlo del testo della Commissione — non può assolutamente dare adito a denunce o condanne.

Che questo reato non venga assolutamente commesso, un po' tutti serenamente dobbiamo escludere, pur non ritenendo che sussistano quei modi che si sono voluti esagerare. A proposito del contegno di certe donne in pubblici locali io mi permetto di ricordare, così come ebbe a fare il collega Battaglia nel corso della discussione in sede referente avvenuta nelle Commissioni 1ª e 2ª incaricate di riferire su questo disegno di legge, che comportamento scandaloso si ha anche da parte di persone che poi non possono in nessun caso essere considerate dedite alla prostituzione. È il caso di quella poesia nella quale il compianto senatore Trilussa descrive un convegno in un salotto

dabbene, ad alto livello in cui ad un certo punto una marchesa chiamava un cameriere e lo invitava a portare un bicchier d'acqua alla figlia che aveva sete. Indicava il gruppo delle signorine presso il quale si trovava la figlia. Il cameriere, seguendo l'indice della madre, si voltò e soggiunse: « Signora marchesa, la sua figliola è quella con le mutande o quella senza? ».

Il fatto può essere schernito dalla vena del poeta collega Trilussa, ma evidentemente corrisponde, in certo qual modo, ad una situazione, se non autentica, simile a quella alla quale il compianto senatore Trilussa aveva assistito.

Non parliamo pertanto di atteggiamenti scandalosi perchè ciò potrebbe portare ad equivoci molto gravi come quello nel quale peraltro non è caduto il cameriere nel salotto della marchesa. L'articolo 1 in sostanza non mira tanto a definire e determinare il reato di adescamento: la ragione per cui si sono riportate nell'articolo 1 le norme contenute nell'articolo 5 della legge 20 febbraio 1958 diviene chiara dinanzi ai commi terzo e quarto formulati dalla Commissione e precisamente alla disposizione innovativa che suona: « La pena di quattro mesi di arresto o di 80 mila lire di ammenda per il reato di adescamento è aumentata se il fatto è diretto verso il minore di anni diciotto. Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza possono invitare le persone, che commettono il fatto di cui ai numeri 1 e 2 ad allontanarsi. In caso di rifiuto è consentito l'arresto e si procede con il rito per direttissima ».

Mi sorprende che detti commi abbiano trovato consenziente il relatore di maggioranza anche perchè nella sua relazione egli lamenta che dare dei poteri, così come si danno con il disegno di legge, all'Autorità di pubblica sicurezza rappresenta un pericolo non trascurabile, in quanto le facoltà che all'agente o all'ufficiale di pubblica sicurezza vengono concesse potrebbero trovare dei funzionari o degli agenti longanimi oppure rigorosi. Cioè esse si prestano non dico ad una discriminazione, ma ad applicazioni contrastanti che dovrebbero far riflet-

tere il Senato prima che dia la sua approvazione all'articolo 1.

Non mi interessa dell'articolo 2. Su di esso si è abbastanza parlato e ha trovato tutti consenzienti nella critica. Ne è stato critico anche il collega senatore Monaldi.

Mi intrattengo un poco sull'articolo 3, che in effetti costituisce una innovazione molto più pericolosa delle altre. Esso riguarda l'aspetto sanitario sul quale si è molto discusso, e in termini controversi, nel corso di questo dibattito; direi in termini strani, perchè mentre da parte dei sostenitori del disegno di legge ci si sforza di segnalare al Parlamento l'aggravarsi della diffusione delle malattie veneree, da parte nostra, avversando questo disegno di legge, si portano dati statistici ufficiali dai quali si rileva che non soltanto non vi è un aggravamento del fenomeno della diffusione delle malattie veneree, ma che anzi (dai dati ultimi pubblicati ufficialmente dal Ministero della sanità) dal 1961 ad oggi si è verificata una diminuzione della percentuale di colpiti da malattie veneree.

Ci si oppone che i dati statistici non sono rispondenti alla realtà del Paese, ma vorrei richiamare all'attenzione degli onorevoli contraddittori questa osservazione: se i dati statistici denunzianti la diminuzione della percentuale delle infezioni primarie di lue e di altre malattie veneree non sono completi o pienamente attendibili oggi, perchè dovevano essere attendibili ieri quando denunciavano un aumento? I dati sono stati rilevati oggi come ieri nello stesso modo e presso gli stessi dispensari, presso le stesse autorità. Se è vero come è vero che dai dati statistici si rileva un incremento di malattie veneree non successivamente ma antecedentemente all'entrata in vigore della legge Merlin, se è vero come è vero che i dati statistici indicano una diminuzione delle infezioni luetiche dal 1961 ad oggi, io mi meraviglio come si possa dall'altra sponda affermare, così come si è fatto, che vi è stato un aumento delle infezioni luetiche e delle malattie veneree in genere.

Del resto a questo proposito desidero fare due osservazioni. Innanzitutto mi sembra

che si sia dimenticato quanto è stato unanimemente affermato anche da scienziati italiani e stranieri, e cioè che, lungi dal far diminuire il contagio venereo, il controllo sanitario delle persone che sono dedite alla prostituzione porta un incremento di malattie veneree. Perchè? Vi è un senso logico in tutto questo. Infatti il controllo sanitario crea una convinzione di sicurezza, di esenzione dal contagio che invece non ha assolutamente chi sa di accoppiarsi con una prostituta la quale non si è sottoposta a visita medica.

Dico questo perchè tra l'altro l'abolizione della visita medica porterebbe ad una educazione igienico-sessuale che concordemente viene invocata da tutti coloro i quali, con notevole competenza, si interessano del problema.

A che cosa si riduceva poi la visita fiscale prima che la legge Merlin divenisse operante? Lo sappiamo tutti: era una visita formale, che non dava nessuna garanzia anche perchè la venere stabile nella casa di tolleranza poteva essere contagiata immediatamente dopo la visita.

Dobbiamo pertanto cercare di orientarci così come ci dicono coloro i quali si sono più approfonditamente interessati del problema.

E poi, quando ci si lamenta e si invocano nuove forme di ispezione corporale di coloro che vengono designate come dedite alla prostituzione, si dimentica la legge del 1956 che appunto ha risolto il problema della profilassi delle malattie veneree. Penso che il relatore, che ora si è allontanato, ieri sia stato imprudente quando ha dichiarato che la legge del 1956 deve ritenersi abrogata, decaduta, non so perchè, a seguito dell'approvazione della legge Merlin. Ciò non è assolutamente esatto. Si tratta di due leggi distinte e separate: una è rivolta all'abolizione delle case chiuse, l'altra mira alla profilassi delle malattie veneree.

Nella legge del 1956 si fa obbligo ai sanitari i quali riscontrano un caso di lue di denunciarlo al medico provinciale il quale deve invitare l'ammalato a curarsi; in difetto, può obbligare l'ammalato a curarsi. Che cosa si vuole di più?

Z O N C A . Bisognerebbe risalire alla fonte.

C A R U S O . Io penso che la fonte ricorra al medico il quale anch'esso dovrebbe aver cura di denunciare il soggetto che è fonte della malattia venerea. Quando la donna viene contagiata è chiaro che non può denunciare il maschio.

Z O N C A . La denuncia è anonima ed è rilevata a fini statistici.

C A R U S O . La legge del 1956 fa obbligo perfino di curarsi: il medico provinciale può imporre all'ammalato la cura e può imporre anche il ricovero ospedaliero. Quindi il medico può obbligare l'ammalato; ed allora da ciò dobbiamo dedurre che gli organi preposti non hanno fatto fino ad oggi il loro dovere, non hanno provveduto nè alla denuncia del reato di adescamento nè alle denunce per quanto riguarda la proflessi delle malattie veneree.

Potrei continuare e dire che in sostanza non preoccupa nè l'aspetto delle malattie veneree nè il contegno più o meno corretto delle prostitute, nè preoccupano i lenoni, « i magnaccia » che vivono attorno alla prostituzione; dico che non preoccupano perchè a me sembra che con la legge in discussione la gamma dei lenoni debba aumentare notevolmente. Attualmente abbiamo il protettore, domani per l'esercizio in casa propria avremo il portiere, il proprietario dell'appartamento, colui il quale presiede il condominio, tutta una complicità più estesa per l'esercizio della prostituzione.

Cioè, noi che abbiamo tanto deprecato il fenomeno dei « magnaccia » ne creiamo altri i quali vivranno attorno alla prostituzione.

Onorevoli colleghi, io penso, attraverso quanto ho avuto occasione di leggere, che nel nostro Paese si sia verificato quel che si era verificato in Francia. Anche in Francia dopo l'abolizione della regolamentazione della prostituzione vi fu una levata di scudi generale, vi fu una proposta al Parlamento per il ripristino della regolamentazione o la regolamentazione sotto forma di-

versa della prostituzione. Io mi auguro che anche il Parlamento italiano voti come ebbe a votare il Parlamento francese presso il quale il disegno di legge di nuova regolamentazione della prostituzione ebbe un solo voto favorevole; mi auguro anzi che nel Parlamento italiano il disegno di legge che stiamo esaminando non abbia neanche questo voto favorevole. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Poët. Ne ha facoltà.

P O È T . Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, al di là del dovere che tutti ci investe di dare il nostro contributo alla soluzione dei problemi legislativi sottoposti al nostro vaglio, e quindi alla formulazione di leggi il meno possibile imperfette, il mio Gruppo, il Gruppo socialista, ha una sua particolare ragione per intervenire in questo dibattito, che tanto interesse ha suscitato e suscita nell'opinione pubblica italiana. E la ragione è facilmente comprensibile sol che si consideri che la legge n. 75 non solamente reca la firma di una senatrice socialista, ma, per di più, affonda le radici nei principi umanitari, cui il socialismo si ispira e che del socialismo sono la forza viva e perenne.

Che il problema sottoposto alla nostra attenzione non sia di facile soluzione, che esso presenti aspetti delicati e complessi, è dimostrato anzitutto dal fatto che esso tenne occupate a lungo la prima e la seconda Commissione in discussioni ampie, approfondite, accalorate ed anche contrastate; è dimostrato dai dubbi e dalle perplessità emergenti dalla diligente relazione del relatore, collega Monni, il quale chiude il suo lavoro con la speranza e la previsione che questa legge, attraverso il dibattito in Aula, potrà essere migliorata; ed è infine dimostrato dagli interventi che fin qui si sono seguiti e che hanno visto oratori appartenenti allo stesso Gruppo politico difendere delle tesi, affermare delle proposizioni se non in contrasto tra di loro, certo tra di loro molto differenziate.

Non si può, a nostro parere, leggermente ed onestamente disconoscere che il proble-

ma esista. Il problema esiste ed è un problema grave, anche se ci sono nel nostro Paese problemi altrettanto o più gravi: è un problema grave, la cui soluzione non è tanto semplicistica, come abbiamo sentito affermare in alcuni discorsi pronunciati in quest'Aula.

Non si può, a nostro parere, leggermente ed onestamente disconoscere che il fenomeno ha assunto delle forme e degli aspetti non certo edificanti ma piuttosto inquietanti e scandalosi, anche se assistiamo nel nostro Paese a scandali ben più gravi. E queste forme e questi aspetti inquietanti consistono nella parata delle povere donne, che fanno di sé mercato, esposte in lunga fila lungo i viali e le vie anche centrali delle città grandi e piccole, nelle manifestazioni clamorose, negli schiamazzi, nelle risse, qualche volta anche nei delitti, nei pericoli di contagio.

Non si può, a nostro parere, leggermente ed onestamente disconoscere che questo progetto di legge risponde ad una esigenza viva e sentita dall'opinione pubblica, ed in primo luogo dalle madri e dai padri di famiglia lavoratori, che sono per tradizione abituati a trarre i mezzi del sostentamento dal loro onorato lavoro e che intendono indirizzare i loro figli sulla strada dell'onestà e della dirittura morale.

A quanti sono onestamente e sinceramente preoccupati di questo fenomeno, vogliamo dire che la preoccupazione loro è anche la preoccupazione nostra.

Detto questo, per sgombrare il campo da certe accuse che ci sono state rivolte, non possiamo però tacere il dubbio, anzi la certezza, che il fenomeno sia stato a volte artatamente dilatato, e cioè presentato all'opinione pubblica in un quadro e con delle luci più fosche di quanto non sia in realtà, e ciò allo scopo di denigrare una riforma, che pure ha fatto fare al nostro Paese un salto di civiltà, per usare l'espressione del nostro collega Samek Lodovici più volte ripresa in quest'Aula, per assentire o per dissentire e che è, a nostro parere, un'espressione felice, plastica e vera, perchè non è Paese civile quello che sfrutta le condizioni di

miseria morale e materiale di tante sventurate.

Sappiamo che certa stampa persegue da tempo una politica, che ha per obiettivo ultimo — sottaciuto magari, ma anche troppo palese — la riapertura delle case di meretricio. Sappiamo che a questa stampa fanno coro i residui più retrivi del nostro Paese, per i quali ogni riforma, anche la più umana, anche la più nobilmente ispirata, è da respingere, perchè rompe incrostazioni di abitudini consolidate, perchè disturba mentalità preconcepite, perchè sottopone coscienze, pigre o insonnolite o placidamente adagiate nella contemplazione della facciata, ad uno sforzo di ripensamento e di adeguamento.

E allora siamo grati al senatore Samek Lodovici per il suo nobile intervento dell'altra settimana, per le verità — a certi orecchi scottanti — da lui proclamate in quest'Aula. Non alla legge Merlin, sola imputata, è da attribuirsi l'aumento delle malattie veneree, ha detto il collega Samek Lodovici, perchè le cause sono molteplici e molto più profonde. Una di queste, anzitutto, è il carattere ciclico della malattia, comune peraltro a tutte le malattie infettive; altra causa, la minore vigilanza, dovuta alla miracolosa, o ritenuta tale, efficacia della terapia antibiotica; altra causa ancora, l'esperazione della sensualità attraverso spettacoli cinematografici e rotocalchi; ultima causa, secondo il collega, le emigrazioni interne ed esterne, che costringono i nostri poveri lavoratori ad abbandonare le famiglie per recarsi altrove, in cerca di mezzi di sostentamento. E noi aggiungiamo, onorevoli colleghi, l'esempio scandaloso di tanta gente, cosiddetta altolocata, che cerca nel sesso l'antidoto alla noia di una vita arida e inutile, la sfacciata esibizione della ricchezza nel mondo materialistico nel quale ancora viviamo, il mito esasperato del successo da conquistarsi ad ogni costo, qua calpestando, là contaminando.

A conforto della tesi, dobbiamo ancora sottolineare due argomenti, a nostro avviso, importanti. Il primo è che, secondo le statistiche attendibili, l'incremento delle malattie veneree ha avuto inizio a partire dal

1955, vale a dire tre anni prima della famigerata legge Merlin; il secondo, che il fenomeno è statisticamente comune a tutti i Paesi, a partire appunto dallo stesso anno 1955.

A proposito di statistiche, dobbiamo anche noi ricordare, sempre per necessità di tesi, che a partire dal 1962 si è verificata una flessione della curva delle malattie veneree, come dimostrano gli ultimi dati in possesso del Ministero della sanità, che ci eravamo premurati di procurarci e che sono stati recentemente resi di pubblica ragione. Secondo il Ministero, i dati forniti dai dispensari antivenerei comunali e da quelli annessi alle cliniche, nonché dalle Forze Armate, dimostrano che i casi di sifilide primaria e secondaria sono andati progressivamente aumentando dal 1957 al 1961, ma che dal 1961 in poi si è registrata una diminuzione abbastanza notevole. Ed infatti, presso i dispensari comunali o annessi alle cliniche dermatologiche ed ospedaliere nel 1960 si sono registrati 6.400 casi (tralascio le frazioni) pari all'1,28 per diecimila persone. Nell'anno 1961 siamo in crescendo: 8 mila casi, pari all'1,59 per diecimila persone; nel 1962 siamo in regresso, passiamo, infatti, da 8 mila a 6.300 casi pari all'1,30 per diecimila persone; nel 1963 regrediamo ancora: 5.115 casi pari all'1,01 su diecimila persone; anno 1964, 4.774 casi pari allo 0,94 su diecimila persone. E presso le Forze Armate, a partire dal 1960 fino al 1964, abbiamo rispettivamente questi dati: 405, 715, 708, 532, 531. Pur riconoscendo che un rilevamento completo dei dati delle malattie veneree è da considerarsi pressochè impossibile per varie ragioni, non ultima quella della mancata denuncia da parte di alcuni medici liberi professionisti, e quindi, pur riconoscendo che le statistiche non possono ovviamente essere perfette, tuttavia i dati raccolti presso i dispensari antivenerei e le Forze Armate, se non possono indicare la reale morbosità venerea del nostro Paese, consentono indicativi confronti e fanno rilevare con certezza la recente tendenza alla diminuzione delle malattie veneree.

D'altra parte non crediamo possa impuntarsi alla legge Merlin, o alla sola legge Mer-

lin, la recrudescenza del fenomeno della prostituzione, sebbene a tutt'altre cause che hanno origine nel tipo di società nella quale viviamo e che sono perciò cause di ordine sociale (non dimentichiamo, come ha ricordato il collega Samek Lodovici, che il fenomeno ha investito anche le signore della cosiddetta alta società). Nè dobbiamo dimenticare che al momento di entrata in vigore della legge Merlin, accanto a 3.600 pensionanti e a 5.500 schedate, esistevano, secondo dati attendibili, oltre 800 mila non tesserate.

Fatta questa premessa, rivendicata l'umanità della riforma Merlin, ridimensionato il fenomeno entro i suoi limiti reali, ci accingiamo anche noi ad un'analisi del disegno di legge nel testo che viene presentato dalle Commissioni riunite, muovendoci per tale indagine sulle seguenti direttrici principali. Primo: la salvaguardia dello spirito e delle finalità della legge Merlin sull'abolizione della regolamentazione della prostituzione e la lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui, i quali spirito e finalità non devono essere mortificati minimamente attraverso la nuova legge di integrazione, anche se dobbiamo riconoscere che per cause troppo complesse e non certamente imputabili alla senatrice Merlin lo scopo ultimo della sua riforma, consistente nel recupero alla società delle sventurate dedite alla prostituzione, non ha potuto essere raggiunto pur rimanendo pienamente valido sul piano ideale. Secondo: il rispetto dei diritti fondamentali della persona umana che, oltre ad essere sanciti dalla nostra Costituzione, trovano espressione nell'articolo 6 della Convenzione dell'ONU del 2 dicembre 1949, sottoscritta anche dall'Italia, il quale recita: « Ciascuna delle parti conviene di prendere tutte le misure necessarie per abrogare tutte le leggi e i regolamenti e tutte le pratiche amministrative per le quali le persone dedite alla prostituzione devono essere iscritte in registri speciali, possedere delle tessere speciali o conformarsi a delle condizioni di sorveglianza o a denunce speciali ». Terzo: la necessità di operare per il contenimento del fenomeno della prostituzione, quando esso assuma delle forme

che possono turbare la coscienza del cittadino e in specie della gioventù ed essere causa di danno alla salute pubblica. Veramente non è oltre tollerabile lo spettacolo di certe vie o piazze, divenute parata di impudicizia, talvolta di risse clamorose, dove i letoni e i profittatori — questa triste genia, che veramente meriterebbe le pene più severe e spietate — controllano a breve distanza i turpi traffici delle loro cosiddette protette. Pur mossi da un senso di pietà verso tante creature dedite al più basso dei commerci, perchè esse sono in fondo le vittime della società e quindi le vittime nostre — si pensi alle ragazze madri, stanche, avviliti, abbandonate, che, se non sorrette da saldi principi morali, inevitabilmente si danno alla vita, scelgono il mestiere, per mantenere i figli cosiddetti della colpa affidati a mani mercenarie —, pur mossi da questo senso di pietà, noi pensiamo che qualcosa debba farsi, qualche provvedimento debba assumersi per rimediare alla situazione.

Alla luce dei suesposti principi, ci accingiamo ad una breve disamina del provvedimento in esame. Circa l'articolo 1 è risaputo come i rappresentanti del nostro Gruppo in Commissione si opposero all'approvazione del testo governativo, perchè esso innovava radicalmente l'articolo 5 della legge Merlin e perchè prevedeva l'inciso: « in atteggiamenti di adescamento », che lasciava troppo spazio alla discrezionalità, argomentando questo che suggerì al collega relatore Monni la paradossale, ma non troppo, espressione, ormai celebre, perchè ripresa da molta parte della stampa: « Una bella donna in attesa di un mezzo pubblico o davanti ad una vetrina è naturalmente adescante; lo è in quanto ha una naturale attitudine a richiamare l'attenzione altrui e la concupiscenza ».

L'articolo 1 del disegno di legge, nella nuova formulazione, e cioè nel testo proposto dalle Commissioni, può essere da noi accettato perchè esso segue la falsariga della legge Merlin, introducendo per di più, come da noi richiesto, la disposizione per cui l'arresto e l'ammenda possono essere comminati alle persone che invitano al li-

bertinaggio in modo scandaloso o molesto non soltanto in luogo pubblico o aperto al pubblico ma anche in luogo esposto al pubblico. L'articolo 1 eleva il massimo della pena dell'arresto da otto giorni fino a quattro mesi e tale inasprimento pare a noi un po' esagerato perchè abbiamo qualche dubbio sul fatto che le sanzioni legislative abbiano effettiva efficacia e rilevanza per il contenimento e l'auspicata soluzione di un problema che è problema di costume.

Sempre sull'articolo 1 esprimiamo difforme avviso dal collega Berlingieri, il quale vorrebbe soppresso il numero 2) adducendo che l'ipotesi in esso prevista non è diversa da quella contenuta nel numero 1), costituendo, a suo parere, una semplice modalità dell'ampio concetto dell'invito al libertinaggio. Non siamo d'accordo su tale impostazione, perchè secondo la legge Merlin e l'attuale progetto, al numero 1) si punisce l'invito al libertinaggio se fatto in modo scandaloso e molesto, mentre al numero 2) la punibilità deriva dal semplice seguire per via le persone invitandole con atti o parole al libertinaggio senza che sia necessario il modo scandaloso e molesto.

Sempre in ordine all'articolo 1 ammettiamo che la norma che prevede la potestà della Pubblica sicurezza — noi preferiamo: polizia giudiziaria — di invitare le persone che contravvengono alle disposizioni di legge ad allontanarsi, è opportunamente formulata e pertanto l'accettiamo, anche se qui sottolineiamo l'esigenza di impartire precise disposizioni agli agenti di polizia affinché il loro comportamento sia il più possibile omogeneo in tutto il territorio nazionale e sia un comportamento al tempo stesso fermo ed ispirato a senso di umanità. E qui aderiamo in pieno alle affermazioni contenute nell'esposizione del senatore Samek Lodovici, allegata alla relazione e che ci piace di ricordare: « È necessario che la polizia collabori con una mentalità vorrei dire, senza offendere, rinnovata che la induca a guardare il fenomeno della prostituzione con una maggiore sensibilità e comprensione, a trattare sempre con metodi umani e pazienti, anche se fermi, le disgraziate, a colpire con la più inflessibile, instan-

cabile azione repressiva i trafficanti e i le-noni di ogni genere ».

Nel complesso quindi, per i suesposti mo-tivi, accettiamo l'articolo primo perchè co-me concepito fissa chiaro il principio che l'esercizio della prostituzione non è di per sè reato e che esso allo stato delle cose e del-la nostra società non è abolibile, e quindi da tollerare, salvo a combatterne le degenera-zioni e le conseguenze più dannose per la collettività.

In ordine all'articolo 2, è risaputo che i no-stri rappresentanti in Commissione aveva-no chiesto la soppressione dell'articolo co-me formulato nel testo legislativo, perchè anch'esso lasciava troppo spazio alla di-screzionalità personale e perchè di fatto, impedendo di esercitare la prostituzione in luogo chiuso, non poteva non avere la con-seguenza di respingere sulla strada le pove-re donne dedite alla prostituzione e di tra-sformare un semplice comportamento da condannarsi sul piano morale in vero e pro-prio reato, il che in realtà, per riconoscimen-to unanime, non è. L'articolo 2, nel nuo-vo testo proposto dalle Commissioni, può es-sere ora accettato, perchè afferma chiara-mente il principio che l'esercizio della pro-stituzione nella propria abitazione, anche se notorio e continuativo, è penalmente le-cito e perseguibile solo nel caso che il com-portamento della persona stessa, e non di altri, sia tale da suscitare pubblico scan-dalo. A nostro parere, questo articolo è ora elaborato in modo chiaro e preciso, non sus-cettibile di azione vendicativa o persecu-toria da parte di chicchessia.

Le nostre perplessità, già peraltro espres-se dai nostri colleghi in Commissione, ini-ziano invece con l'articolo 3, così come for-mulato, soprattutto perchè la sua applica-zione estensiva potrebbe determinare de-gli effetti certamente non voluti dai formula-tori del testo, in quanto rischierebbe di rein-trodurre di fatto un sistema di registra-zione delle persone, donne ed uomini, dedite alla prostituzione. Noi riteniamo questa norma, così come formulata, contradditto-ria tra la parte iniziale, che riproduce la legge Merlin, e le parti seguenti, e la rite-niamo altresì di impossibile applicazione,

perchè essa presuppone una schedatura o registrazione delle persone dedite alla pro-stituzione che invece è vietata dalla legge. La tessera, di cui tutte le persone dedite alla prostituzione, anche se non condanna-te, anche se non contravvenute, dovrebbero essere munite, si tradurrebbe, a noi pare, in una vera e propria regolamentazione, signi-ficherebbe la necessità di tenere un registro ufficiale delle prostitute, perchè una delle due: o questo registro c'è ed il controllo sanitario può eseguirsi, o questo registro non c'è ed allora sarà impossibile ogni con-trollo, salvo a considerare in partenza qual-siasi persona dedita alla prostituzione.

Per i motivi suesposti abbiamo ritenuto necessaria una sostanziale modifica dell'ar-ticolo 3 e per parte nostra abbiamo colla-borato ad una sua nuova formulazione con-cordata con il relatore e con il Governo, proponendo un emendamento che contem-pera le esigenze della giusta difesa della so-cietà contro il contagio propagato attra-verso il canale della prostituzione con la norma di legge che vieta qualsiasi scheda-tura. L'articolo che proponiamo, premesso il principio che l'autorità di polizia giudi-ziarica e l'autorità sanitaria o qualsiasi altra autorità amministrativa non possono pro-cedere ad alcuna forma indiretta o diretta di registrazione, suona così: « È fatto ob-bligo alle persone che esercitano la prosti-tuzione, colte in contravvenzione ai sensi degli articoli precedenti, di sottoporsi quin-dicinalmente a controllo sanitario presso un medico di propria fiducia che dovrà ri-lasciare apposito certificato. Il medico è te-nuto al segreto professionale, fatte salve le facoltà dell'autorità giudiziaria previste dal Codice di procedura penale. Qualora il medico constati un caso di malattie vene-ree... eccetera ». E qui è il punto fonda-mentale: « Chiunque ricade nelle contrav-venzioni di cui agli articoli precedenti ed è sprovvisto del certificato di periodico con-trollo è punito con l'arresto fino a 6 mesi o con l'ammenda fino a 200 mila lire ».

S A M E K L O D O V I C I . Riguarda solo le donne.

P O È T . Riguarda chiunque perchè all'inizio della legge si parla di persone dell'uno e dell'altro sesso.

Il punto innovatore è questo; chi « ricada » in contravvenzione e sia trovato sprovvisto del certificato incorre nelle sanzioni previste. (*Interruzioni e commenti*).

Questo, in sintesi, il nostro parere, modesto ma responsabile, convinto e ponderato sul progetto di legge in esame. Noi lo voteremo con gli emendamenti cui abbiamo collaborato, con la consapevolezza che si tratta forzatamente di una legge parziale, limitata, imperfetta (e quando mai qualcosa di perfetto è nato dalle mani degli uomini?), ma altresì con la profonda persuasione che il nostro voto da nessun motivo, da nessuna considerazione, da nessuna spinta è dettato che non abbia origine nell'impegnativo della nostra coscienza.

Voteremo questa legge con la speranza, non certo la certezza, che essa riesca allo scopo che ci prefiggiamo e che non è certo quello di intraprendere crociata alcuna, di vessare creature certamente più sventurate che colpevoli e perciò degne di compassione, ma di stabilire, anche in questo campo, il principio fondamentale dei regimi democratici che l'esercizio della libertà individuale deve arrestarsi là dove comincia la libertà altrui, là dove il suo espandersi diventerebbe licenza.

Voteremo questa legge, modificata e migliorata, perchè risponde alle aspettative della grande maggioranza del Paese, senza distinzione di categorie sociali, pur con la coscienza che non è con norme di polizia che si può rimediare in profondità ai pericoli più gravi connessi col fenomeno della prostituzione, dalle malattie allo sfruttamento ai delitti, ma solo sviluppando tra i giovani e gli adulti l'educazione sanitaria e sessuale, assicurando a tutti la cura gratuita delle malattie, come previsto dalla legge, facendo cadere le barriere dell'ignoranza, ponendo in atto una seria opera di recupero sociale.

È un vasto campo di bonifica morale e sociale nella quale tutti siamo impegnati.

Si cominci dalle famiglie e dalle scuole; cadano i pregiudizi, tutti i tabù; si pongano i giovani, raggiunta l'età della pubertà, a

conoscenza dei mali, dei rischi, dei pericoli connessi con certe leggerezze.

La stampa venga in soccorso, sottraendo un po' di spazio ai fatti clamorosi, alle rapine, ai delitti, ed occorrendo anche allo sport, per dedicarlo alla propaganda igienico-sessuale.

Faccia la televisione, per parte sua, il suo dovere con discrezione e saggezza.

Affiniamo la nostra legislazione, rivediamo il diritto familiare, diamo assistenza autentica alle ragazze madri e alle loro innocenti creature, facciamo sentire attorno ad esse la commiserazione e non il vilipendio, l'aiuto della società che crede nel ricupero e non la reiezione; assicuriamo, come chiede il senatore Samek Lodovici, attraverso accordi internazionali, l'assistenza segreta e gratuita anche ai nostri emigrati colpiti da malattie veneree, chiediamo ai medici, ai sanitari, ed a tutti coloro che vivono nell'ambito del mondo medico-sanitario di impegnarsi a fondo in questa battaglia, cerchiamo di far sì che lo Stato possa realizzare e largamente tutti i mezzi necessari per la prevenzione, la conoscenza e la cura delle malattie veneree.

Ed al tempo stesso adoperiamoci per migliorare lo stato di indigenza di tanta povera gente, che è causa sicuramente primaria della prostituzione, per garantire ad ogni cittadino la possibilità di un onesto lavoro.

Questi e soltanto questi sono i veri strumenti, le vie autentiche che possono condurre alla contrazione di quella grave malattia sociale che è la prostituzione ed all'attenuazione dei pericoli che attorno ad essa si annidano.

La nostra speranza, il nostro voto è che da questo dibattito, da questa analisi di un male antico sorga l'impegno nuovo, di tutti gli italiani, per la creazione di una società più educata, più istruita, più buona, in una parola più umana.

Per realizzare quest'opera, i socialisti hanno accettato di condividere le cure, i rischi, le preoccupazioni, le delusioni, le critiche, le amarezze del governare. E lasciatemi dire, amici, che se il loro sforzo, che mi permetto di definire generoso, dovesse per disavventura venir meno, il nostro Paese farebbe sicuramente un grave passo indietro

e la strada della rinascita e del progresso, che pure è ineluttabile, diverrebbe molto più aspra e molto più difficile. (*Applausi dal centro e dalla sinistra. Congratulazioni.*)

P R E S I D E N T E . È iscritta a parlare la senatrice Graziuccia Giuntoli. Ne ha facoltà.

G I U N T O L I G R A Z I U C C I A . Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, non ho mai preso la parola in quest'Aula con tanto timore e tanto tremore, per l'argomento che noi stiamo trattando.

È un argomento infinitamente delicato, è un argomento scottante, è un argomento che preoccupa tutti gli strati sociali.

Noi parliamo della donna, della donna prostituta.

È certo che non è quella donna che ci ha dato la vita e che noi abbiamo chiamato mamma.

Non è quella donna che voi avete scelto come moglie e vi sostiene nei momenti più difficili con il suo sesto senso che si chiama intuito, basato su di un amore tetragono, che ha giurato ai piedi dell'altare ed è diventato santo.

Parliamo della donna, ignara della sua grandezza e della sua missione, che ha perduto « lo ben dell'intelletto » ed ha sottoposto la ragione al talento.

Questa donna oggi è oggetto di discussioni.

Il Ministro dell'interno ha predisposto un disegno di legge, di concerto con i Ministri della giustizia e della sanità, che vorrebbe modificare in qualche modo una legge precedente e si propone in particolare di risolvere questo gravissimo problema che incombe sull'animo di molti cittadini, di molte Nazioni ed in particolare oggi dei cittadini italiani.

È un disegno di legge che va discusso con occhio vigile, intelligenza illuminata, cuore umano.

Presidenza del Vice Presidente SECCHIA

(Segue **G I U N T O L I G R A Z I U C C I A**). Ebbene, onorevoli colleghi, prima di accingermi a guardare il problema da vicino, senza ripetere statistiche che, qualche volta, riempiono le orecchie di cifre o di numeri, che non rispondono alla realtà, noi dobbiamo considerare che cosa compie questa prostituta.

È un atto pubblico o privato senza dubbio, che offende la dignità umana.

È una donna che non ha più ritegno e si abbandona alla soddisfazione dei sensi.

L'articolo 3 di questo disegno di legge vuol colpire questa donna, obbligandola a sottoporsi ogni quindici giorni al controllo sanitario, presso un medico di sua fiducia, che dovrà rilasciare apposito certificato sanitario. Se omette il periodico controllo è punita con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire 200.000.

E l'uomo? L'uomo può fare quello che vuole, con grande spavalderia e sicurezza, perchè è protetto dallo Stato.

L'uomo non è mai responsabile, la donna deve portare il peso dell'infamia.

Da 20 anni mi occupo di queste povere creature e cerco di dar loro tutta la mia collaborazione per portarle « in più spirabile aere » e so per esperienza che dell'uomo non si è mai parlato, non si parla, perchè la donna degradata diventa una cosa, l'oggetto del piacere; l'uomo è libero d'infettare come vuole e quando vuole.

Se è vero che la civiltà di un popolo si misura dal trattamento che viene fatto ai deboli, dobbiamo dire che l'articolo 3, così com'è stato trasformato porta l'Italia non più all'alto grado di civiltà, che gode nel mondo, ma la degrada al rango dei Paesi socialmente sottosviluppati.

La donna è un essere debole dal punto di vista fisico, certamente più debole dell'uomo e perciò nella società, dove la forza fisica è posta al vertice dei valori sociali, la donna viene considerata come uno strumento di piacere.

La Costituzione dice che noi donne e voi uomini siamo uguali davanti alla legge.

Invece nel campo morale si fa un'odiosa discriminazione. La donna deve esibire il certificato per garantire sanitarmente la clientela della prostituzione; l'uomo è esente da ogni controllo, è l'essere superiore che gode l'immunità da ogni controllo, padrone d'infettare questa sottospecie umana che si chiama donna. L'uomo è esente dal controllo e dalla responsabilità, ed ha diritto di trovare sul mercato del piacere « merce » sana, che può comunque impunemente infettare.

Noi sentiamo un po' dappertutto, onorevoli colleghi, parlare di questo fenomeno con raccapriccio. I genitori che lavorano, come diceva giustamente il collega Poèi, guardano con tristezza le loro figliole che si affacciano alla vita, pensano al loro domani e sanno che sono candidate a godere di una libertà che le può far trascendere, che le può portare oltre il lecito.

Ebbene, di fronte a questo pericolo per la gioventù, di fronte a questo fenomeno disgustoso socialmente e moralmente, tutti, nei salotti, nei treni, sulla stampa, nelle pubbliche concioni si scagliano contro la legge Merlin, che avrebbe portato a questo grave sfacelo morale.

Il problema di questa modificazione della legge n. 75, altrimenti detta Merlin, è stato sviscerato in quest'Aula e nelle competenti Commissioni, con considerazioni molto autorevoli ed approfondite, per cui la mia modesta parola può aggiungere ben poco a ciò che è stato detto con tanta competenza e sagacia.

Mi riferisco alla dotta e profonda relazione del collega Samek Lodovici ed alla stessa relazione del collega Monni.

Si tratta, specie per la prima, di veri e propri studi della complessa e difficile materia.

Nè sto a ripetere i dati che ha illustrato egregiamente il collega Poèi riportando un articolo dell' « Avanti » del 19 novembre 1961, in cui si dimostra che le prostitute pensionanti erano soltanto 3.600, che quelle con libretto sanitario e certificato medico erano 5.600, mentre le cosiddette donne libere erano 800.000.

Queste cifre ci debbono far riflettere.

Il fenomeno c'era, c'è; non è stata la legge Merlin che lo ha aggravato, non è stata questa legge che ha portato, sia fisicamente, sia moralmente, la donna a questo basso livello. Sulla lue voi avete soltanto i dati statistici: io ho avuto la possibilità di occuparmene da vicino; nei nostri consultori materni, attraverso apposite analisi abbiamo riscontrato percentuali altissime di donne, sane moralmente, malate a causa dell'opera dei mariti liberi e così detti moderni; esse sono guarite rapidamente mercè gli antibiotici somministrati in larga scala.

Non è l'aspetto sanitario, che, senza dubbio ha la sua grave importanza, a doverci preoccupare maggiormente, perchè vi sono molte altre e ben più gravi malattie, di cui dobbiamo preoccuparci, come il cancro e la tubercolosi.

Il fenomeno ha un'altra importanza, un altro aspetto. Il fenomeno va visto soprattutto dal lato morale, va denunciato e visto non negli effetti, ma nelle cause.

Innanzitutto è necessario sgombrare la mente dall'affermazione fatta dalla quasi totalità degli illustri colleghi che sono intervenuti nel dibattito. Voi partite dal presupposto che la prostituzione è una necessità sociale, mezzo *sine qua non* per vivere, e come tale bisogna accettarla ed adeguarsi.

Permettetemi di dire che io non condivido questo ragionamento, poichè, se così fosse, sarebbe inutile pensare di salvare i giovani dallo scandalo e diventerebbe oltremodo iniquo perseguire le persone che vi sono cadute.

Onorevoli colleghi, se voi siete preoccupati moltissimo e con ragione di questo grave fenomeno, di questa piaga che è diventata il retaggio di un popolo incivile, non potete ammettere un errore simile.

Il popolo civile sa riconoscere che il senso è dato all'uomo per raggiungere il fine della procreazione e sa che il celibato, l'astinenza sono le fonti della sanità, della resistenza e della longevità.

Se noi perseguiamo il furto, che è un reato contro la proprietà, la prostituzione, che è un reato contro il sesso, va ugualmente combattuta e perseguita.

La prostituzione è un reato, che, a mio modesto modo di vedere, . . . *nec nominetur inter vos*, non perchè io voglia fare come lo struzzo che mette la testa sotto l'ala per non vedere, ma perchè è un effetto malevolo che si può eliminare, semprechè — è ovvio — si eliminino le cause.

Se, passando sotto un edificio, mi cade una tegola in testa, non posso, anche se gravemente offesa, sospendere la legge di gravità; debbo invece eliminare le tegole che sono state la causa della mia infermità.

Infatti il relatore ha fatto una grave requisitoria contro la notevole decadenza morale che, dal punto di vista sessuale, oggi si deve registrare nel nostro, come negli altri Paesi.

La scorsa settimana, onorevoli colleghi, abbiamo approvata la legge sul cinema. Ebbene, ci siamo limitati a fare degli scarsi e limitati rilievi, delle vuote querimonie: e perchè non abbiamo bollato a fuoco quei film, che servono solamente a sollecitare i bassi istinti, ad imprimere nella memoria delle immagini oscene, che, invece di elevare, degradano l'uomo al livello delle bestie, obnubilando la ragione con lo stimolo sessuale più sporco, in omaggio ad una malintesa libertà d'arte, che rappresenta soltanto un comodo paravento per contrabbandare merce immonda?

Un missionario raccontava che in Africa gli indigeni professi accusano come peccato grave l'aver veduto un film italiano.

Perchè, onorevoli colleghi, noi permettiamo dei rotocalchi che, con gran rossore da parte di voi padri, vedete circolare nelle mani delle vostre figliuole? Il nudo femminile, le novelle innominabili, gli atteggiamenti osceni non sono occasioni per alimentare pensieri di Paradiso, ma servono a spingerle all'imitazione, ad andare al di là delle loro possibilità di adolescenti, ad introdur-

le nella dolce vita, allontanandole dalla vita patriarcale, dalla educazione sana che noi abbiamo ricevuto.

Che dire delle spiagge? Sono diventate il covo della immoralità, ove non c'è più alcun tutore della moralità pubblica. Perchè non invitiamo il Ministro dell'interno a vigilare le spiagge, ove i bambini a sera, quando l'ora volge al desio, durante l'estate, da me avvicinati perchè nostalgici della mamma raccontano — tra l'altro — di aver visto le cose brutte, che hanno fatto i grandi?

E che cosa dire della moda invereconda? Noi permettiamo che tante donne straniere (ed anche tante donne italiane) passeggino nelle nostre strade e nelle piazze, in costumi adamitici. Lasciamo impuniti questi spettacoli, non degni di popoli civili, nelle vie di Roma, in nome del caldo e dell'elioterapia. . .

Quali sono gli effetti di questa libertà di stampa pornografica, della produzione cinematografica immorale, della invereconda moda femminile?

E noi pensiamo di combattere la prostituzione con una regolamentazione giuridico-sanitaria così lacunosa che ha come punto focale la pretesa di un certificato medico di qualche migliaio di persone, mentre il problema involge un campo sterminato di soggetti, lasciati liberi di fare da veicolo alle più disparate infezioni veneree, di cui dovrebbero rispondere soltanto le poche munite di certificato?

Il fenomeno della prostituzione non può ritenersi seriamente aggredito da una simile legge; occorre invece un attacco a fondo, con la partecipazione pensosa e sentita di tutti i poteri dello Stato. La donna non vive più in casa; il ragazzo non vive più vicino alle gonnelle della madre. I giovani lasciano la casa e per le vie si spandono, e spesso trovano la tomba prima ancora che riconoscano la grandezza e la dignità della loro persona umana.

Quante adolescenti, dodicenni, quattordicenni, sono costrette al parto cesareo, cadute con uomini ammogliati e con loro coetanei! Sono sfiorite prima che il bocciolo aprisse i petali al bacio della vita! Queste adolescenti non sono andate nelle case

squillo, ma nelle strade, nelle macchine, nuove e moderne case chiuse!

Questa gioventù aspetta qualche cosa dallo Stato. Lo Stato non è soltanto l'elargitore di beni economici; lo Stato non ha soltanto il compito di sfornare leggi per mantenere nell'ordine e nella calma il Paese. La famiglia ha il sacrosanto diritto di essere coadiuvata dallo Stato nell'educazione dei propri figliuoli. Capisco bene che il problema è complesso e pregno di difficoltà obiettive e quindi di difficile risoluzione.

Per questo bisogna considerare che è ingenuo sperare di venirme a capo con poche norme emendative, specie quando alcune di esse sono addirittura lesive dei diritti essenziali della persona umana e vorrebbero ripristinare norme di infausta memoria.

Occorre promuovere provvedimenti di prevenzione, di educazione e di assistenza, in senso generale, tenendo presente che la prostituzione è una piaga sociale che lo Stato ha il dovere di considerare alla stregua di tutte le altre.

Le prostitute sono creature sviate, dannose per la società più di qualsiasi calamità. Sono donne di tutti i ceti sociali, nubili e sposate, che attratte dalla fantasmagoria dei sensi hanno sottoposto la ragione al talento ed hanno trovato la morte là dove credevano di trovare il gaudio, la gioia, il piacere...

È necessario moralizzare la vita pubblica, in tutte le sue manifestazioni (è illusorio lasciare che la carne si avvicini impunemente al fuoco, senza bruciare); bisogna organizzarsi diffondendo i dispensari di malattie sociali, le cure gratuite generalizzate delle malattie veneree, impartire un'educazione sanitario-sessuale ai giovani (in Italia si è fatto ben poco in tal senso), educazione, beninteso, da non confondersi con quella destinata al libero amore o all'apprendimento di pratiche anticoncezionali.

L'informazione sanitaria dev'essere adeguata ai tempi ed alla cultura media del nostro popolo, che è andata notevolmente sviluppandosi negli ultimi decenni; ottima, anche, la raccomandazione del collega Samèk Lodovici per l'istituzione di prestiti matrimoniali di Stato a basso tasso di inte-

resse e a lunga scadenza per i giovani che vogliano sposarsi precocemente e ne siano impediti da difficoltà economiche.

È su questa via che dobbiamo camminare; superando certe impostazioni veramente esiziali quale quella della istituzione del famigerato certificato previsto dall'articolo 3 che, oltre a riaprire la strada alla schedatura della prostituta (contravvenendo così ad uno degli obiettivi della legge che si intende completare), crea la pericolosa illusione — in chi vuol soddisfare gli istinti sessuali — della esistenza di un controllo sanitario, in effetti quanto mai lacunoso se non irrilevante, che allenterebbe ancora più i già deboli freni inibitori di molti uomini che vanno a caccia di diversivi illeciti.

Noi siamo per combattere il fenomeno della prostituzione e non per legalizzarlo: quindi impostiamo il nostro lavoro in tal senso, facendo giustizia di tutte quelle iniziative che, pur se prese in perfetta buona fede, hanno il torto di volerci fare accettare per fatto compiuto ed irrimediabile ciò che invece può essere corretto non soltanto da norme di legge più illuminate, ma da una precisa volontà di guardare il problema etico-sociale e non soltanto sotto il profilo della difesa fisica e della tutela del decoro pubblico, ma sotto l'aspetto morale-spirituale.

Che fare? Guardare la donna caduta così in basso con l'occhio della comprensione e dell'amore. Guardare in questa povera creatura la sua personalità umana, non per mortificare il fenomeno, senatore Monni. Io non sono sempre per castigarlo, per reprimerlo. Sono arrivata ad aprire un asilo permanente ove ospito molti figli di prostitute, che sono reclusi ed abbandonano le loro creature. Da qualche mese il giudice tutore mi manda i decreti che tolgono la patria potestà alle madri e me li affida.

Noi ce ne occupiamo, li nutriamo, li cresciamo. Ma non è questo il rimedio che può portare giovamento. Il problema è grave. E c'è un fenomeno ancora più sconcertante che voi non conoscete. Io mi occupo di maternità ed infanzia. Mai come in questo periodo abbiamo visto aumentare gli incesti. Nelle case che ha chiuso la senatrice Merlin non c'erano nè i padri nè i fratelli de-

generi, che compiono questi gravi misfatti.

È la vita di oggi. È la vita dei sensi, è tutto il mondo che ci circonda e ci porta a questa degenerazione, onorevoli colleghi: per queste povere donne cadute io ripeto quello che leggiamo nel Vangelo. Quando si presentò l'adultera al Cristo che cosa Egli disse a tutti quei maestri della legge che erano presenti e volevano lapidarla? « Chi è senza peccato scagli la prima pietra ». Ed il Vangelo aggiunge: quei vecchioni, uno dopo l'altro, andarono tutti via. Ed il Signore disse: « Vai e non peccare più ».

Guardiamo anche noi con amore la personalità umana, la dignità di queste povere donne.

Eliminiamo tante occasioni di male e solamente così l'Italia potrà camminare spedita nel mondo della civiltà vera, corazzata da leggi proficue, con provvedimenti energetici che porteranno noi, suoi cittadini, in più spirabile aere. (*Vivi applausi. Molte congratulazioni*).

P R E S I D E N T E. È iscritto a parlare il senatore Jannuzzi. Ne ha facoltà.

J A N N U Z Z I. Credo che non si poteva dire di più e di meglio di quanto i colleghi hanno detto di questa legge sotto l'aspetto sociale, morale e umano. Vi pregherei perciò di ascoltare un momento alcune considerazioni d'ordine giuridico-penale.

In verità, ciascuno di noi avrebbe desiderato di trovarsi di fronte ad una legge preventiva del grave fenomeno. Ma questa è una legge di repressione ed è una legge che ha carattere penale. Perciò va guardata nella sua vera portata e nella sua vera natura. Dal punto di vista preventivo, concordo pienamente con tutti i colleghi che hanno ritenuto che il fenomeno va combattuto radicalmente, alla base, eliminando le cause che hanno determinato il fenomeno stesso. Ma vediamo la legge sotto il profilo del diritto penale.

Vorrei innanzitutto rispondere a coloro i quali hanno ritenuto che la legge contenga pene eccessive. L'articolo 1 stabilisce che chi in luogo pubblico invita al libertinaggio in modo scandaloso o molesto o segue per

via le persone invitandole con atti e parole al libertinaggio è punito con la reclusione fino a quattro mesi. Ora prendiamo il Codice penale e vediamo che all'articolo 660 si stabilisce che « chiunque in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero col mezzo del telefono per petulanza o per altro biasimevole motivo reca a taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a sei mesi ». Sicchè chi nella pubblica strada reca molestia o disturbo anche con fare garbato, per esempio con una galanteria ad una signora, può essere punito con l'arresto fino a sei mesi, ma chi in modo scandaloso o molesto invita pubblicamente al libertinaggio può essere punito con l'arresto fino a quattro mesi. È questa l'eccessività della pena che questo disegno di legge prevede? È vero che nella riforma generale del Codice penale queste situazioni devono essere riviste (il diritto è armonia e non può lasciare disposizioni così disarmoniche e così contrastanti) e dovrà perciò modificarsi non dico questa legge, ma l'articolo 660 del Codice penale per attenuare la pena che esso prevede, ma è vero pure che, allo stato, l'anomalia resta e che non si può parlare di eccessività di pena per il reato previsto dall'articolo 1 di questa legge di fronte al citato articolo 660 del Codice penale.

M A R I S. Ma allora la norma è inutile perchè c'è già l'articolo 660.

B A T T A G L I A. Ma secondo il Codice la molestia è recata ad una persona, non ad una pluralità di persone, come stabilisce l'articolo 5 della legge Merlin modificata da questo disegno di legge.

J A N N U Z Z I. Ritengo che se, in modo scandaloso o molesto, si inviti pubblicamente anche una sola persona al libertinaggio, si ricorra nell'ipotesi dell'articolo 1 di questa legge e non nell'ipotesi dell'articolo 660 del Codice penale. (*Interruzione del senatore Battaglia*). Siamo d'accordo perfettamente.

In secondo luogo vorrei aggiungere che questa legge non innova gran che rispetto all'articolo 208 della legge di pubblica sicu-

rezza, ma indubbiamente lo migliora perchè, mentre per l'articolo 208 della legge di pubblica sicurezza era punibile la donna che sostasse in luoghi pubblici in atteggiamento di adescamento, il che era difficile da determinare perchè l'atteggiamento di adescamento può anche non apparire (la Cassazione è intervenuta, difatti, spesso su questo punto ed ha ritenuto che l'atteggiamento provocatorio di donna che soste per la strada ma che non espliciti nessuna attività di adescamento non sia punibile), la nuova legge richiede invece appunto un'attività da parte della donna che va oltre la sola sosta e consiste in un'invito al libertinaggio in forma scandalosa o molesta. La legge di pubblica sicurezza stabiliva che l'affacciarsi alla finestra, il trattenersi sulla soglia della casa in atteggiamento di adescamento e la pubblica indicazione di locali di meretricio costituissero reato. Bene, questa legge in sostanza contiene già tutte queste ipotesi perchè stabilisce che vi è reato quando l'adescamento sia compiuto in luogo esposto al pubblico, e la finestra e la soglia di una casa sono certamente esposte al pubblico. (*Interruzione del senatore Battaglia*). Se la finestra non è luogo esposto al pubblico, allora che cos'è? Ma la nuova legge qualifica il comportamento della donna o dell'uomo e richiede che esso sia esplicito in maniera scandalosa o molesta.

Invano si pretende che la legge dia una definizione precisa del comportamento della donna giacchè è difficile stabilire il confine tra il comportamento adescatore non scandaloso e il comportamento adescatore scandaloso. Qui deve soccorrere l'intelligenza dell'esecutore che, caso per caso, deve risolvere il problema; deve soccorrere l'intuito dell'agente di pubblica sicurezza che deve stabilire, caso per caso, se nell'atteggiamento della donna vi sia scandalo (*Interruzione del senatore Battaglia*). Gli agenti di pubblica sicurezza possono non essere dotati di elevata cultura, ma questo non è un problema di cultura bensì di intuito.

Altra disposizione sulla quale richiamo l'attenzione del Senato è quella dell'articolo 236 del Codice di procedura penale il quale stabilisce che gli ufficiali e gli agenti

della polizia giudiziaria o della forza pubblica hanno facoltà di arrestare chi, essendo stato già dichiarato contravventore abituale o professionale, sia colto in flagranza di una contravvenzione della stessa indole di quella per la quale riportò la dichiarazione di abitudine o di professionalità.

Bisognerà armonizzare la norma dell'articolo 1 di questo disegno di legge con il disposto dell'articolo 236 del Codice di procedura penale perchè, mentre nel caso in cui sia dichiarata la professionalità e l'abitudine, quando si trovi la stessa persona in flagranza dello stesso reato, la legge penale comune stabilisce che vi è facoltà di arresto, con la legge in esame è esclusa questa facoltà quando la donna, invitata ad allontanarsi, ottempererà all'invito.

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Non c'è contraddizione, perchè il meretricio non è un reato di per sé.

J A N N U Z Z I . Mi scusi, onorevole Amadei, non so che concetto lei abbia del reato. La contravvenzione è un reato: i reati si dividono in delitti e contravvenzioni. Ora, l'ipotesi dell'articolo 236 è proprio l'ipotesi di chi sia stato dichiarato contravventore abituale e sia trovato in flagranza dello stesso reato. Se una donna è considerata contravventrice abituale alle leggi che regolano il meretricio ed è trovata in flagranza dello stesso reato, non può l'agente di pubblica sicurezza trarla in arresto secondo la norma dell'articolo 236 qualora, invitata ad allontanarsi, lo faccia sull'istante.

O si dice che rimane fermo il disposto dell'articolo 236 o bisognerà modificare quest'articolo. Ma una soluzione non potrà veramente aversi se non quando si armonizzerà questa legge con tutto il sistema processuale penale vigente.

C'è infine una disposizione, quella dell'ultima parte dell'articolo 1, la quale dice: « i verbali di contravvenzione saranno rimessi alla competente autorità giudiziaria ». Mi chiedo a quale autorità diversa da quella giudiziaria debba essere rimesso un verbale di contravvenzione. L'onorevole relatore

avrà la bontà di spiegarmi il perchè di questa disposizione.

L'articolo 2 istituisce una nuova forma di reato. Infatti, mentre la prostituzione in locali privati e nell'abitazione della stessa prostituta non costituiva reato, come la Cassazione ha ripetutamente ritenuto, per l'articolo 2 di questo disegno di legge essa costituisce reato quando sia esercitata in modo notorio e continuativo e tale da suscitare pubblico scandalo. Ora io credo che tra il concetto di pubblico scandalo previsto dall'articolo 1 e il concetto di pubblico scandalo previsto dall'articolo 2, per quanto la dizione sia uguale, corra differenza. Per pubblico scandalo in una strada si richiede molto meno del pubblico scandalo che provenga da una privata abitazione. Perchè ci sia pubblico scandalo proveniente da una privata abitazione è necessario che le attività che si svolgono nel segreto di essa abbiano ripercussioni pubbliche, mentre il pubblico scandalo nella strada è qualsiasi atto di adescamento o di molestia che possa essere percepito anche da un piccolo numero di persone che in quel momento passino in quel punto e possano sentire ripugnanza per quel che sta accadendo.

Comunque, è da sottoscrivere l'introduzione nel sistema di questo nuovo reato che risolve un problema che diverse volte è stato sottoposto alla decisione degli organi giudiziari e che era stato sempre risolto nel senso che una casa di prostituzione in tanto dovesse ritenersi vietata in quanto con l'abitudine dell'esercizio concorresse una struttura organizzativa posta in essere da persone diverse dalle prostitute. In sostanza, finora la Cassazione aveva ritenuto determinante l'esistenza di una struttura organizzativa, mentre per la nuova disposizione basta il fatto dell'esercizio continuo e notorio in qualsiasi locale, anche senza struttura organizzativa, purchè concorra il pubblico scandalo, perchè si abbia reato.

Una grave questione era sorta sul contenuto dell'articolo 7 nel testo sottoposto dalla Commissione all'Assemblea. Ritengo che una proposta di emendamento risolva questa questione. Veramente essa era grave, perchè mentre si diceva che le autorità di

pubblica sicurezza, le autorità sanitarie e qualsiasi altra autorità amministrativa non potessero procedere ad alcuna forma diretta o indiretta di registrazione e neanche al rilascio di tessere sanitarie alle persone che esercitassero o fossero sospette di esercitare la prostituzione, poi si aggiungeva — ed in questo stava l'anomalia — che queste persone dovessero sottoporsi quindicinalmente ad un controllo spontaneo e dovessero esibire documenti di identità ad ogni richiesta. Onde si domandava come si facesse a stabilire quali fossero le persone soggette a questi obblighi dal momento che non poteva esserci nè registrazione nè tesseramento di esse.

L'emendamento cui ho accennato risolve in parte la questione perchè dice che hanno obbligo di sottoporsi alla visita di controllo quindicinale, presso medici di fiducia che devono conservare il segreto professionale, quelle persone che siano state già colte in contravvenzione per reati in materia di meretricio. Il che significa che perchè possa operare il controllo stabilito dalla legge è necessario che la persona sia stata già sottoposta ad un procedimento penale e sia stata già condannata. Non basta essere colti in stato di contravvenzione; evidentemente occorre l'accertamento dell'esistenza del reato e l'accertamento non può essere fatto che in sede di giudizio penale.

B O C C A S S I . Così praticamente diventano schedate!

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Ma questa schedatura sarebbe da parte dell'autorità giudiziaria!

B O C C A S S I . È la polizia che le mette in mano all'autorità giudiziaria!

J A N N U Z Z I . Collega Boccassi, è nel sistema della legge penale italiana che la polizia denuncia i fatti all'Autorità giudiziaria. Con la sola denuncia, però, non si ha l'accertamento del fatto, come accadrebbe invece se l'Autorità giudiziaria non fosse chiamata a pronunciarsi; qui occorre una pronuncia dell'Autorità giudiziaria, e soltan-

to quando questa si sia pronunciata (e, si badi, con sentenza passata in giudicato) allora e soltanto allora sorge l'obbligo del controllo. Mi pare che meno di questo non si poteva richiedere e che, comunque, il sistema presenti difetti che andranno riveduti ed eliminati.

Vorrei tranquillizzare la collega onorevole Giuntoli — che non vedo presente — la quale poco fa si preoccupava della richiesta dei certificati sanitari a donne che si trovassero nelle condizioni previste dalla legge: nell'emendamento di cui si discute non appare più il comma in cui era detto che il certificato sanitario dovesse essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali o degli agenti di pubblica sicurezza. Il che significa che chi è punito per un reato previsto dalle leggi sul meretricio, mentre deve sottoporsi a controllo da sè, non può essere soggetto all'obbligo della esibizione di documenti. Resta invece l'obbligo, nel caso in cui si riscontrino malattie veneree, della denuncia da parte del medico che ha visitato la persona inferma al medico provinciale il quale può prendere i provvedimenti che ritenga opportuni in base alla legge del 1957. (*Interruzione del senatore Battaglia*). Lei non ha fiducia nei medici; dalla estrema sinistra si diceva poco fa che non si può avere fiducia nell'autorità giudiziaria, altri dicono di non aver fiducia nella autorità di pubblica sicurezza...

B O C C A S S I. Ma chi ha detto questo? La polizia è ben altra cosa!

J A N N U Z Z I. In conclusione, questa è una legge che dal punto di vista repressivo affronta il fenomeno con i mezzi con cui una legge può affrontarlo, non ha niente di estremamente vessatorio che possa conculcare la personalità di quegli esseri umani che sono caduti disgraziatamente in stato di prostituzione.

Senatrice Giuntoli, lei poco fa non era in Aula quando dicevo che poteva stare tranquilla perchè in base all'emendamento oggi proposto, e sempre che sia approvato, nessun documento può essere più chiesto alla donna anche se condannata per un reato

relativo alla prostituzione e che essa in tanto può essere soggetta a controllo in quanto con sentenza passata in giudicato sia stata punita per uno dei reati suddetti. La modifica che l'emendamento apporta viene pertanto incontro alle esatte osservazioni che ella faceva poco fa.

Mi pare che sia ora di chiudere la discussione di questo disegno di legge, quindi concludo. Le preoccupazioni (torno al punto di partenza) espresse da tutte le parti perchè questo grave fenomeno sia combattuto vanno più alle cause che alle manifestazioni di esso. Dobbiamo combattere radicalmente le cause della prostituzione che molto spesso sono la miseria, l'immoralità, la disunione familiare; dobbiamo migliorare le condizioni economiche dei cittadini, specialmente delle classi meno abbienti; cercare di consolidare il senso della famiglia; sviluppare e tutelare meglio il lavoro delle donne.

Pochi giorni fa, parlando del cinema, è stato sostenuto essere necessario non turbare il principio della libertà nell'arte. Qui c'è un principio che va tutelato. È la personalità umana che va difesa combattendo le cause che possono diminuire la dignità della donna, ma non emanando leggi che servono a reprimere i reati una volta che siano stati commessi, ma estirpando alla radice le ragioni del male. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Debbono ancora essere svolti alcuni ordini del giorno.

Si dia lettura dell'ordine del giorno dei senatori Milillo, Preziosi e Tomassini.

Z A N N I N I, *Segretario*:

« Il Senato,

ritenuto che la legge 20 febbraio 1958, n. 75, anche se può aver dato luogo ad alcuni inconvenienti, costituisce una conquista civile irreversibile nella legislazione del Paese;

considerato che il disegno di legge in discussione, non che migliorarne le disposizioni, tende ad alterarne profondamente la impostazione, ripristinando sotto nuove forme la regolamentazione della prostituzione;

che per di più tale sostanziale finalità è in esso perseguita attraverso norme gravemente lesive dei più gelosi diritti costituzionali di libertà e in particolare di quello attinente all'inviolabilità del domicilio;

delibera di non passare all'esame degli articoli ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Milillo ha facoltà di svolgere questo ordine del giorno.

M I L I L L O . Signor Presidente, signori senatori, l'ordine del giorno che mi accingo brevemente a svolgere riassume in tre punti le ragioni che inducono la mia parte politica a proporre al Senato il rigetto del disegno di legge.

Primo punto. La legge Merlin è in applicazione da sette anni; interviene oggi un disegno di legge che ne vorrebbe correggere e migliorare le disposizioni. La prima domanda da porsi è se la legge che va sotto il nome dell'onorevole Merlin abbia risposto ai principi ai quali si ispirava, e se abbia dato buona prova nella sua applicazione.

Che la legge Merlin sia da considerare tuttora una conquista civile nella legislazione del nostro Paese, finalmente allineatosi con tutti i Paesi i quali da tempo avevano abolito la regolamentazione della prostituzione, è cosa almeno a parole ammessa da tutti. Sono stati lamentati, nell'applicazione della legge, degli inconvenienti? Certo, aspetti negativi possono esserci stati: è il prezzo pur sempre da pagare ogni volta che si fa un passo innanzi nel progresso civile del Paese. Ma sono, questi aspetti negativi, questi inconvenienti corretti dal disegno di legge in esame?

Intanto non ho bisogno di richiamarmi alle considerazioni fatte da colleghi assai più competenti di me, i quali hanno dimostrato, con dati e cifre, l'inconsistenza della

campagna sviluppata in questi anni contro la legge Merlin, accusata di avere incrementato la morbilità luetica. I dati provano esattamente il contrario e cioè che, se pure si è avuta una certa accentuazione nella curva dei fenomeni di morbilità che per alcuni anni soltanto può aver coinciso con l'applicazione della legge Merlin, tuttavia in periodo successivo questa curva è discesa, così del resto come è avvenuto in altri Paesi. Non si può dunque fare appunto alla legge Merlin di aver favorito l'incremento delle malattie veneree. L'appunto che si fa a questa legge viene unicamente dai poteri di polizia che hanno visto limitate le loro possibilità d'intervento e spesso di arbitrio nei confronti del fenomeno della prostituzione e viene soprattutto dalla rete d'interessi di quelli che tradizionalmente sfruttavano il fenomeno della prostituzione e che non hanno rinunciato alla speranza di veder riaprire le case chiuse.

Detto questo e convalidato, come io credo debba fare il Senato unanimemente — finora non ho sentito voci discordi a questo riguardo —, e consolidato il giudizio positivo che si deve fare di quella legge, allora c'è da domandarsi: questo disegno di legge merita la nostra approvazione, merita di essere analizzato nelle sue disposizioni specifiche? Questo disegno di legge, anche se non lo proclama apertamente, tende a rovesciare l'impostazione della legge Merlin. La legge Merlin aveva il suo fondamento nell'eliminazione dello sfruttamento della prostituzione. Oggi con questo provvedimento si tende a ripristinare la regolamentazione del fenomeno. La questione alla quale il Senato deve rispondere è tutta qui. Anche se i regolamentisti non dicono sempre apertamente il loro pensiero, è chiaro che questo disegno di legge costituisce il primo passo, un grosso primo passo verso il ritorno a una regolamentazione; un primo passo il quale prima o dopo finirebbe con lo sbucare necessariamente nella riapertura delle case chiuse. Perchè, quando un disegno di legge come questo accentua i poteri di repressione della polizia, quando non ha ritengo di ledere fondamentali diritti personali, quando soprattutto introduce nuovamente

una forma, anche se diversa dal passato, ma pur sempre di regolamentazione e di schedatura delle prostitute, è chiaro che siamo già alla soglia della riapertura delle case chiuse. Nè si facciano discettazioni politiche, onorevole Jannuzzi, perchè quando si dice, ad esempio, che l'emendamento Poët risolverebbe la questione della visita sanitaria obbligatoria si dice cosa inesatta. Che cosa prevede l'emendamento Poët? Che a visita obbligatoria devono essere sottoposte non, come per il testo della Commissione, le presunte meretrici ma solo quelle che siano state condannate dall'Autorità giudiziaria. Ma condannate per che cosa, amici senatori? Per il reato di meretricio? Non esiste reato di meretricio fino a prova contraria; sarebbero se mai meretrici condannate per il reato di adescamento, reato specifico della legge Merlin ribadito da questo disegno di legge. La verità è che voi non potete sottoporre a visita sanitaria le meretrici in quanto condannate per adescamento; e in concreto le sottoporreste alla visita perchè meretrici e non in quanto abbiano adescato. In ipotesi infatti potrebbero anche essersi rese colpevoli di reato di adescamento per quella volta in cui sono state colte sul fatto, senza con ciò essere o essere ancora meretrici abituali.

Quando voi dite che l'obbligo della visita sanitaria è condizionato alla condanna da parte dell'Autorità giudiziaria, in realtà voi finite col sottoporre a tale visita le meretrici in quanto tali. Ecco dunque che voi introducete di soppiatto il meretricio come figura di reato, laddove questa legge dovrebbe anch'essa confermare che la prostituzione non costituisce reato.

Non si esce da questo dilemma. La prostituzione è consentita o non è consentita dal punto di vista della legge? Noi potremo fare tutti i più bei discorsi predicatori per queste povere infelici meritevoli della nostra pietà, ma qui dobbiamo soprattutto chiarire se è consentita o no legalmente la prostituzione. Se è consentita — e non potete pensare di abolire, come tutti riconosciamo, un fenomeno vecchio quanto il mondo — dobbiamo allora deciderci. Se la prostituzione è consentita, diventa contraddittorio o assurdo, come già è stato rile-

vato dal relatore Monni, che, non potendo essere evidentemente esercitata per le strade o nelle case chiuse, non possa neanche essere esercitata nella propria abitazione.

Quando voi dite che si abolisce la schedatura, ma poi sancite l'obbligatorietà della visita sia pure dopo un giudizio che, ripeto, è giudizio soltanto sul reato di adescamento, in realtà reintroducete la schedatura e la regolamentazione, restituendola alla polizia.

Quello che conta non è la condanna che si è avuta dal Magistrato, è il marchio che tale condanna segna sulla vita di queste donne. Qualunque colpevole condannato ha la possibilità di rifarsi una vita, di riabilitarsi, di emendarsi; la prostituta, colta in atto di adescamento e condannata per ciò, dovrebbe invece vedersi schedata e obbligata periodicamente ad una visita sanitaria che la inchioda definitivamente al suo destino di prostituta senza più consentirle alcuna possibilità di riabilitazione.

Ecco che questo disegno di legge non soltanto reintroduce la regolamentazione per altra via, ma lede fondamentali diritti di libertà. È inutile sottilizzare sul piano giuridico. Quelli che contano sono gli organi preposti alla esecuzione delle norme giuridiche. Non vale che un certo giorno venga un Magistrato a dire: io vi assolvo perchè il reato di adescamento non c'era; sì, voi esercitavate la prostituzione in casa vostra, ma non sussisteva il requisito dell'evento del pubblico scandalo. Quello che conta è che, prima ancora di arrivare al Magistrato, ci sia stato un poliziotto il quale, su segnalazione ricattatoria, per una voce diffamatoria, per un suo arbitrio, abbia fatto irruzione nella casa di una donna sola, denunziandola, rovinandola irrimediabilmente.

Queste sono le cose che contano, non le sottilizzazioni giuridiche che si potranno fare davanti al Magistrato, ma sempre troppo tardi. Una donna che sarà segnata con questo marchio di infamia non riuscirà più a liberarsene per tutta la vita. E a questo punto io, che cerco sempre di portare una parola di comprensione anche per le posizioni politiche che non condivido, non pos-

so tacere la mia opinione, il mio pensiero sulla posizione assunta su questa legge dal Partito socialista italiano. Il Partito socialista italiano avrebbe dovuto essere il primo a dare un giudizio estremamente positivo della legge Merlin che ha rappresentato in questi anni forse una delle poche iniziative di spirito profondamente socialista. Oggi invece sono gli stessi socialisti che si ergono contro la legge Merlin. Io ho ascoltato con sbigottimento il collega Poët, il quale ha già annunciato, senza neanche subordinarlo alla modificazione del testo attuale, il voto favorevole del suo Partito all'attuale disegno di legge. Sicchè il Partito socialista non soltanto non difende la legge Merlin, mi si accinge a votare l'articolo 1 che dà al poliziotto, all'agente di pubblica sicurezza la facoltà pericolosissima di arrestare una donna colpevole non dell'adescamento (perchè l'adescamento di per sè, neanche con questo provvedimento, lo consentirebbe) ma di non aver ubbidito ad un suo invito di circolare. Ed è lo stesso Partito socialista che annunzia il suo voto favorevole anche per l'articolo 2 il quale sancisce una gravissima deroga, una gravissima violazione al principio sacro della inviolabilità del domicilio. Nè si dica, ripeto ancora una volta, che comunque la inviolabilità del domicilio sarebbe rispettata perchè in ogni caso occorrerebbero autorizzazioni e permessi dell'Autorità giudiziaria. Tutto questo conta poco di fronte all'eventuale volontà deliberata di un agente, di un qualsiasi agente di pubblica sicurezza di recare danno ad una donna per una qualsiasi ragione. E lo stesso Partito socialista si accinge a votare il ripristino della schedatura, perchè di questo si tratta; con tutti gli orpelli qui si tratta in effetti di schedare nuovamente le prostitute o presunte tali e tra l'altro di schedare soltanto le più disgraziate, soltanto una minima minoranza, perchè non mi direte che l'esercito di prostitute più o meno aperte, più o meno clandestine, più o meno per bene, possa incorrere nel reato aperto di adescamento sulla pubblica strada. Saranno le più sciagurate, le più infelici che saranno colpite e schedate ma la prostituzione, che co-

stituisce veramente una tara morale gravissima per il nostro Paese, non sarà certamente colpita.

Queste sono le ragioni per le quali noi ci dichiariamo decisamente ostili a questo disegno di legge illiberale, liberticida. Sono queste le ragioni peraltro per le quali credo che il Senato non potrà non approvare questo ordine del giorno di non passaggio agli articoli. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'ordine del giorno dei senatori Simone Gatto, Bermani e Bonafini.

C A R E L L I , *Segretario:*

« Il Senato,

constatato che in questi ultimi anni è andato assumendo sempre maggiore gravità, sino a diventare preponderante, un aspetto dello sfruttamento della prostituzione, costituito dai cosiddetti "protettori",

invita il Governo a rivolgere verso tale fenomeno la massima attenzione ed a mettere in atto tutti gli strumenti consentiti dalla legge per la sua repressione ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Bermani ha facoltà di svolgere questo ordine del giorno.

B E R M A N I . L'ordine del giorno riguarda un fenomeno tristemente noto, quello del protettore, dello sfruttatore, del lenone: un fenomeno la cui triste eco, di ricatti, di maltrattamenti, talvolta addirittura di delitti di sangue, rimbalza, si può dire quotidianamente, nelle cronache nere dei giornali.

Quindi l'ordine del giorno non ha bisogno di un'ampia e dettagliata illustrazione. Direi che a prima vista si comprende quello che l'ordine del giorno chiede. Ci siamo preoccupati, ci preoccupiamo e ci preoccuperemo ancora di certe conseguenze del mestiere della prostituta; stiamo esaminando norme di carattere preventivo dal punto di vista sanitario.

La polizia, indipendentemente da particolari denunce, si preoccupa di indagare sulla prostituta, in una determinata casa o in un determinato albergo, colpisce le tenutarie delle case e degli alloggi compiacenti. Ma le prostitute e tenutarie sono quasi sempre donne innocue. La polizia si preoccupa molto meno del protettore, del lenone che invece, in molti casi, come emerge dalla cronaca, esercita atti di violenza e che talvolta anche uccide. Sovente insomma si tratta non solo di un triste e squalido figuro, ma di un vero e proprio criminale.

Vi sono, e sono sacrosantamente giuste, norme che colpiscono lo sfruttamento della prostituta da parte del lenone, ma è anche vero che c'è una sproporzione enorme fra i casi di prostitute e di tenutarie di case clandestine che vengono assoggettate ai rigori della legge e il numero dei lenoni colpiti.

Perchè questo? Perchè in pratica, per la prova dello sfruttamento, si pretende che la donna sfruttata sia lei a dichiarare e denunciare il colpevole, a fare il nome di colui che la sfrutta, dimenticando che si tratta di povere donne impaurite e intimidite, timorose della vendetta, delle percosse, dei maltrattamenti, per non dire peggio, e che per questo tacciono, subiscono, e non denunciano.

Si deve perciò indagare a fondo nei casi sospetti, con iniziative e indagini dirette della polizia giudiziaria, atte a raggiungere prove sufficienti per colpire e condannare lo sfruttatore, così come si fa per qualsiasi altro reato perseguibile d'ufficio. Del resto in gran parte i protettori sono anche dei pregiudicati e nei loro confronti è necessario altresì prendere tutte le misure preventive di controllo e di vigilanza che la legge consente, per evitare, oltre il protrarsi di un reato lurido di per sé stesso, anche il grande numero di delitti che nel lenocinio hanno le radici. Si devono insomma nei confronti dei protettori (ma non dovremmo più usare questa parola troppo bella e onorevole per certi individui!) che sono sovente dei pregiudicati, mettere in atto, come dice l'ordine del giorno, tutti

gli strumenti consentiti dalla legge per vigilare e reprimere la losca attività, facendo ciò rigorosamente e senza alcuno scrupolo; perchè se le prostitute, come abbiamo detto più volte in questi giorni, sono accompagnate da una nostra certa triste comprensione, i lenoni, gli sfruttatori, vanno invece colpiti con il più deciso rigore. (*Applausi dalla sinistra e dal centro. Congratulazioni.*)

P R E S I D E N T E . Sospendo la seduta per quindici minuti.

(*La seduta, sospesa alle ore 19,15, è ripresa alle ore 19,30.*)

P R E S I D E N T E . Riprendiamo la discussione.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

M O N N I , relatore. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, l'argomento di questo disegno di legge non riguarda interessi o valori materiali, di natura economica, da regolare giuridicamente. I quattro articoli che compongono il disegno di legge, seppure molto brevi, racchiudono tuttavia una trama vasta, direi drammatica, di problemi riguardanti l'umanità che ci circonda, e che incidono profondamente nella carne viva della società.

Quindi maggiore deve essere l'attenzione nostra, e maggiore l'applicazione nostra perchè di qui esca una legge utile e non dannosa per alcuno, ma vantaggiosa per la vita della società civile. Problemi di umanità, di rapporti umani da tener presenti e che sono tenuti presenti. Non dobbiamo dimenticare, e nessuno di noi può dimenticare, le norme che salvaguardano la personalità e la dignità umana; ma alla fin fine questa legge, che pur sembra tanto odiosa o nemica nei confronti di talune categorie (cercherò di fare a meno di pronunciare parole che offendano alcuno o alcuna categoria); questa legge, dico, nonostante una tale apparenza, è dettata anche dal desiderio di giovare proprio alla categoria che sembra viceversa esserne colpita.

E come non può essere così, egregi colleghi? Tutto ciò che attiene al buon ordine del-

la società, alla salute, alla vita, alla difesa di questi beni supremi, infatti, interessa tutti, e quindi anche coloro che in questa legge sono oggetto d'attenzione.

Già in queste mie prime parole è la prova che vogliamo accostarci al problema con un profondo senso di umanità, direi con senso di pietà, di comprensione, non con sentimento di dispregio e meno che mai di odio che non deve esistere mai tra gli uomini, con un senso di umanità che a me e a noi cattolici è imposto anche dal ricordo della parabola evangelica (laddove, lasciando che la peccatrice le si avvicini, Cristo a coloro che la rimproverano o la richiamano dice: ma chi di voi può lanciare la prima pietra? In fondo, di tutto ciò che è male sociale un po' di responsabilità l'abbiamo tutti, collega Giuntoli. Sì, l'hanno anche gli uomini; ma questo significa forse che questa divisione di colpe, questa ammissione di responsabilità comune, ci impedisce di fare le leggi? Il nostro non è un luogo di discussioni vaghe, un luogo di dissertazioni dialettiche o letterarie o divertenti, non è un luogo di divago. Questo è un luogo di responsabilità. Molti di voi, onorevoli colleghi, quasi tutti conoscete l'iter travagliato che ha avuto questo disegno di legge. Per mesi e mesi le due Commissioni 1ª e 2ª hanno discusso, hanno smiuzzato, sono tornate su argomenti già discussi, hanno rivisto ciò che era già deciso, hanno modificato. Finalmente si è trovata una soluzione. Io sono il relatore delle due Commissioni. I colleghi Kuntze e Preziosi — e li ringrazio delle loro amabili parole verso di me — hanno trovato che io mi sono contraddetto perchè in una sorta di prerelazione, in una premessa scritta che io volli fare prima che le Commissioni iniziassero la discussione avevo manifestato lealmente, sinceramente delle riserve e dei timori. Ma, egregi colleghi, il relatore non può parlare a nome proprio; anzitutto deve essere il fedele interprete della Commissione o delle Commissioni che gli hanno affidato il mandato. Io tradirei questo mandato se dicessi cose che nelle Commissioni non sono state approvate, se manifestassi pensieri aberranti miei. Io debbo essere l'interprete della maggioranza; possibilmente dell'unanimità,

quando c'è, ma, quando non c'è, perlomeno della maggioranza. Questo è anche un dovere di correttezza politica oltre che di fedeltà al mandato ricevuto.

Quindi, se vi è disarmonia tra quella che fu la mia premessa iniziale, che d'altra parte ho voluto includere interamente nella relazione, e ciò che poi è stato deliberato dalla Commissione, questo non deve destare nessuna meraviglia perchè altro era il mio pensiero di relatore che prospettava il problema senza che le Commissioni avessero discusso e altro deve essere il pensiero del relatore che, a discussione avvenuta, a deliberazione adottata, deve interpretare e riferire la volontà delle Commissioni. Ed io qui debbo essere relatore fedelmente. Molti miei pensieri li trascurerò; se avrò qualche timore, lo trascurerò; non farò riserve, perchè noi siamo chiamati a fare la legge, non a chiacchierare senza concludere.

D'altra parte tengano conto i colleghi, che mi hanno richiamato, che le mie riserve e i miei timori espressi in quella specie di prerelazione produssero l'effetto che io desideravo e che voi desideravate. Che cosa dissi io inizialmente? Mi parve una definizione troppo generica quella contenuta nel primo testo, che a noi era stato presentato, in cui si parlava di attitudine all'adescamento e mi parve ingiusto colpire il meretricio in casa privata, in qualunque caso, senza che vi fosse scandalo. Erano due concetti che io non potevo approvare. Ed infatti è successo quello che in fondo era desiderato da me e dagli altri: che il Ministro di grazia e giustizia e quello dell'interno e i loro rappresentanti — e fin da questo momento do atto al Sottosegretario di Stato della sua partecipazione attivissima ai lavori delle Commissioni e della sua opera veramente efficace — ascoltando le nostre osservazioni e posti di fronte a queste riserve, modificarono il testo, ne presentarono un altro in cui quelle riserve erano tenute presenti, quelle norme erano corrette e il disegno di legge aveva un'altra formulazione sulla quale si potè discutere e concludere.

Non si torni ora indietro. Ciò che furono la preparazione e l'avvio sono cose superate. Discutiamo del disegno di legge, degli ulti-

mi testi, anche di quello che io ho avuto l'onore di firmare proprio oggi, che trasforma sostanzialmente, dandogli un'altra portata, l'articolo 3, dopo aver anche corretto l'articolo 1.

Si tratta qui di vedere che cosa vogliono, che cosa impongono questi articoli del disegno di legge. È una materia delicata, lo hanno detto tutti. Però, fra i pareri e i dispareni, che sono infiniti e che possono allargarsi fuori del Parlamento, bisogna trovare una via d'uscita. Diversamente si manifesta soltanto la volontà di non farne nulla. Io fin da questo momento dichiaro che non sono affatto d'accordo con chi domanda che non si passi agli articoli. Questo significherebbe voler ignorare la realtà, non ascoltare la calda voce espressa poco fa da Poët, il quale richiamava l'attenzione nostra e la nostra responsabilità — come hanno fatto altre voci — sulla necessità di fare una legge, che non sarà completa, che non sarà perfetta, perchè niente mai è perfetto, ma che qualcosa voglia dire e qualcosa voglia che si faccia. Vedete, se dovessimo solo discutere, io discuterei per delle ore; per un avvocato è facile discutere, ma vi annoierei, andrei fuori del seminato. Il Parlamento non è una « tavola rotonda ». Le tavole rotonde sono anche utili; ho udito l'altra sera quella sugli ospedali; si sono dette tante cose esatte e inesatte; tuttavia chi ha ascoltato ha potuto, se era un parlamentare, già predisporre nella sua mente qualche argomento che gli servirà al momento in cui discuteremo il disegno di legge di riforma degli ospedali. In quella tavola rotonda, per esempio, ha preso la parola molto efficacemente, e gliene do lode, se vale qualcosa, il nostro collega senatore Cassano, il quale forse meglio di tutti ha inquadrato, ha saputo inquadrare il problema. Quindi utili le tavole rotonde, senza dubbio, ma questo è il Parlamento e qui noi, badate, comandiamo di fare e di non fare, qui noi diamo e togliamo, qui noi infliggiamo delle pene. Quindi qui ci preoccupa tutta la vita della società; questo è il mandato che abbiamo: fare in modo che sia serena, ordinata, sicura e tranquilla e che i rapporti tra i cittadini siano anch'essi sicuri, ordinati e tranquilli.

Questo è il nostro dovere, questa è la nostra responsabilità. Ed allora stiamo attenti a quello che facciamo. Queste cose le dico per chi non vuol fare e per chi vorrebbe fare a metà. E sono d'accordo con il collega Poët e con gli altri che hanno detto: nè distrazioni, nè leggerezze, ma senso assoluto di responsabilità unito, s'intende, al senso di umanità e di rispetto della persona umana. Mi dispiace e dispiacerà a molti di noi che, come già si è fatto per la legge del cinema, qui si ripetano le parole bigottismo, puritanesimo, moralismo, eccetera. Queste sono parole che non debbono essere pronunciate da noi in nessun momento, qui noi non dobbiamo portare la polemica che viene fatta all'esterno; qui dobbiamo liberarcene, non dobbiamo avere prevenzioni o pregiudizi in modo assoluto, nessun pregiudizio di alcun genere, neanche di natura politica: nulla, nè interesse di partito o di casta o di gruppo. Le leggi debbono rispecchiare una volontà che una volta manifestata sarà al di sopra di tutti noi. Quando le abbiamo fatte, le leggi stanno al di sopra di tutti noi e noi dobbiamo essere i primi a rispettarle. Ora le parole morale, decoro, decenza, buon costume sono scritte o no nei nostri codici? Sì, sono scritte anche nel codice penale; c'è un capitolo nel codice penale destinato proprio al decoro, al pudore; c'è un articolo (il 310 se non erro) che tutela il decoro ed il pudore della persona che sia sottoposta ad ispezione corporale. Che cosa significa questo? Significa che esiste, non dico nella società, ma persino per i singoli, il dovere del rispetto del decoro, del pudore, della decenza, in qualunque caso. Quindi c'è una preoccupazione, c'è un dovere che il legislatore deve tenere presente. È questa decenza, questo pudore, questo buon costume, questa moralità che sono tutelati, che devono essere sempre attentamente considerati ai fini del buon funzionamento della società. Perchè la legge morale deve essere violata? Perchè si deve lasciare che sia apertamente, sfacciatamente violata in tutte le ore, diurne e notturne, e in tutte le strade? Non starò a fare il quadro di quello che succede a Milano, a Torino, a Roma o a Palermo, ovunque, ma soprattutto nei grandi centri, perchè è un qua-

dro che voi conoscete, che avete sentito descrivere e deplorare da tante parti.

Sappiamo dove è il male e allora dobbiamo cercare i rimedi. Ecco il punto. Avrò la pazienza di ascoltare, durante l'esame degli emendamenti, ancora lunghe discussioni, ma dico fin d'ora che errano gli amici dell'estrema sinistra quando manifestano tante riserve e tanti timori e addirittura chiedono che non se ne faccia nulla, perchè il codice penale italiano prevede una infinità di norme a tutela del buon costume, della morale, del pudore eccetera e non è diverso dai codici di nazioni che a taluno potrebbero apparire in ritardo su questi temi e su questi problemi e che invece sono all'avanguardia.

Io non rivelerò certamente agli amici dell'estrema sinistra dei misteri quando dirò loro che in Russia, dopo un primo periodo in cui si lasciò briglia sciolta al libero amore, intervenne ad un certo punto l'autorità di Lenin il quale disse che su quella strada non si poteva continuare. E parlò di morale necessaria alla vita della società e all'ordine della società comunista. Anzi, egli disse che questo ordine era più necessario alla società comunista che non alle altre, disse che presso gli altri popoli vi era eccessiva arrendevolezza ed eccessiva licenza ma che questo non sarebbe avvenuto in Russia in regime comunista, tanto è vero che coloro che fino allora avevano sostenuto il principio dei liberi rapporti sessuali, presero ben presto la via dell'estero e si allontanarono.

Vediamo cosa stabilisce, per esempio, l'articolo 121 del codice penale sovietico il quale punisce l'omosessualità che in Italia non è punita: « I rapporti sessuali tra uomini sono puniti con la privazione della libertà fino a 5 anni. La pederastia commessa mediante violenza fisica o minacce, ovvero nei confronti di un minore o abusando dello stato di dipendenza della vittima è punita con la privazione della libertà fino a 8 anni ».

Pene severe di fronte ai mesi di arresto e alle ammende che stiamo prevedendo noi!

Un altro articolo assai illuminante è il 119: « I rapporti sessuali con persone che non hanno raggiunto la maturità sono puniti con la privazione della libertà fino a 3 anni. Le stesse azioni congiunte al soddisfacimento

dell'istinto sessuale in forma pervertita... ». Altro aumento di pena; quindi guardate quanta attenzione si presta alla tutela della morale e dei minori.

È non è questo il solo punto. L'articolo 226: « La tenuta di locali di depravazione (in Italia, ad esempio, le case squillo) e il prosenetismo (cioè il lenocinio) e parimenti la tenuta di locali per il consumo di stupefacenti e sale da gioco sono puniti con la privazione della libertà fino a 5 anni, con o senza il confino, con o senza la confisca dei beni, oppure anche con il confino per la stessa durata con o senza la confisca dei beni ». Quindi confino e confisca dei beni congiuntamente con la pena detentiva.

Pertanto non avrebbero in Russia diritto di ospitalità le tante case squillo che disgraziatamente pullulano nel nostro Paese.

Ancora: il contagio per le malattie veneree, che in Italia è punito a querela di parte, è un reato d'azione pubblica. In Italia è punito a querela della persona offesa come se essa fosse la sola danneggiata e il pericolo non fosse diffuso a tutti; l'articolo 115 lo punisce invece in Russia come reato d'azione pubblica, in modo severo.

C A P O N I. Ma discutiamo il codice russo?

M O N N I, *relatore*. Lo discuto per fare un raffronto che è utile, ma non continuo a leggere se a lei dispiace.

M A R I S. Continui pure, senatore Monni; mi consenta però di osservare che la tutela della sanità pubblica in Russia è estesa indistintamente a tutti i cittadini.

M O N N I, *relatore*. Lei ha parlato contro questo disegno di legge quasi che rappresentasse l'apocalisse, come se creasse davvero delle gravi ingiustizie. Voi che avete tante preoccupazioni per questo provvedimento, che è modesto, che è tanto discreto da sembrare pavido, che tiene conto di tutto ed è veramente pietoso e comprensivo, siete posti da me di fronte a quello che fa un regime che voi esaltate e vorreste vigesse anche in Italia.

R E N D I N A . Vi è un ordine diverso da quello che esiste da noi.

M O N N I , *relatore*. I diritti della persona umana sono uguali in Italia e in Russia; o forse la sifilide in Russia è di un altro tipo?

R E N D I N A . Si tratta di un fenomeno eccezionale: per questo è così duramente colpito.

M O N N I , *relatore*. Collega Rendina, dato che lei mi ha interrotto e mi porge l'occasione di replicare, le ricorderò che lei ha detto qualcosa che mi ha molto colpito. Lei ha detto che vi è un diritto sacrosanto di libertà e di eguaglianza da rispettare. Ora io le domando: accetterebbe certe eguaglianze? Credo di no. Accetterebbe lei certe libertà? Anche l'incesto è una libertà: lei la accetta? Crede che si possa accettare? Anche la libertà, come tutte le cose umane, ha i suoi limiti ed i suoi correttivi. Quante leggi italiane, ed anche straniere, limitano la libertà, questo sacro diritto? Molte; in quasi tutte le leggi, vi è qualcosa che limita le libertà dell'uomo.

R E N D I N A . Ma non bisogna creare uno stato giuridico diverso per una categoria di persone. Qui si vuol creare uno stato particolare per certe persone.

M O N N I , *relatore*. Gli stati giuridici diversi nascono da situazioni di fatto, che sono di danno, di pericolo, di illiceità, contrari alle leggi della convivenza.

T E S S I T O R I . Senatore Rendina, tutte le ipotesi delittuose del codice penale creano uno stato giuridico diverso e differenziato! Che assurdità sta dicendo? Perché volete difendere tesi che non possono essere difese? Qui siamo sul piano del diritto comparato: si tratta di una argomentazione rispettabile e riconosciuta in tutte le polemiche giuridiche. Abbiamo il diritto di vedere come si affrontano determinate situazioni in altri Stati che voi ritenete civili quanto il nostro.

M A R I S . Ma le comparazioni si possono fare soltanto su premesse identiche. Non si possono comparare situazioni di fatto che partono da presupposti diversi.

T E S S I T O R I . I vostri sono confronti leziosi; qui si tratta di legislazione, di codici.

M A R I S . Lì si parte dal presupposto che la prostituzione è vietata e punita; qui da noi non c'è questo presupposto. Lì c'è una società nella quale il lavoro è fornito a tutti; da noi non c'è questa condizione.

C A P O N I . Qui da noi per alcune povere donne non c'è altra possibilità che quella di fare la prostituta!

S P I G A R O L I . Non è affatto vero questo! Per esempio, non si trovano domestiche! Il fatto è che certi mestieri non hanno voglia di farli.

C A P O N I . Allora trovate i rimedi adatti.

P R E S I D E N T E . Onorevoli senatori, vi prego di non interrompere! Lasciate proseguire l'onorevole relatore.

M O N N I , *relatore*. Adesso che vi siete sfogati, consentitemi di riprendere il filo del discorso! Grazie.

Ho risposto al senatore Rendina che mi aveva interrotto, ma vedo che c'è anche il collega Maris che si scalda. Collega Maris, io ascolto tutti con attenzione, ed ho ascoltato in maniera particolare lei anche perchè è mio collega nella Commissione di giustizia, collega attivo ed intelligente. Lei ha detto che il concetto di ordine pubblico dev'essere inteso nel senso che vi è un comando della legge e che alla legge bisogna obbedire *ne cives ad arma veniant*.

Ora, l'ordine pubblico non riguarda soltanto la prevenzione della guerra civile. Tutti sappiamo che quando si parla di ordine pubblico, si intende ordinata convivenza sociale, e non soltanto quanto è atto ad impedire che i cittadini vengano alle mani o alle armi. Infatti anche senza che alcuno venga alle mani o metta mano alle armi è possibile che

la vita sociale sia disordinata e si rendano quindi necessari provvedimenti di tutela sociale.

Questa legge non vuole impedire la guerra civile fra donne di strada e le altre, oppure fra le donne e gli uomini; questa legge vuole impedire scandali, disordini, pericoli, malattie. E l'ordine pubblico, che sta sempre a cuore al legislatore e ai governanti, è proprio la vita ordinata della società. Ebbene, questa legge si sforza (non so se vi riuscirà) di ottenere appunto una vita ordinata e pulita per la nostra società. E questo scopo è utile e necessario perseguire.

Ho cercato di sgomberare il terreno da certi malintesi e da molti presupposti che mi sono sembrati assolutamente ingiusti, ma vi è un'altra affermazione della quale bisogna occuparsi. Si vuole che questa legge annulli la legge che va sotto il nome della ex nostra collega Lina Merlin. Io colgo l'occasione per rispondere, da questo microfono, alla gentile collega, che mi ha scritto, per rassicurarla che nessuno di noi — nè il Governo nè la Commissione — ha intenzioni del genere; nessuno ha il proposito di menomare il valore e la sostanza della legge Merlin.

Del resto basta leggere i quindici articoli che la compongono per rendersi conto che davvero, con le norme proposte, non si attenda minimamente al presupposto e alle finalità della legge Merlin.

B A T T A G L I A. Però il contenuto di qualche periodo della sua relazione è strano...

M O N N I, *relatore*. Ho già risposto a questa osservazione, forse mentre lei non era presente. Non mi ripeterò. Qualcun altro potrà riferire al riguardo.

Che cosa si proponeva la nostra collega Merlin, alla quale sono lieto di inviare un cordiale saluto? Si proponeva l'abolizione dello sfruttamento legalizzato e l'abolizione della registrazione, della schedatura. Questi erano i due fini della legge Merlin. Ma chi di noi qui ha sostenuto o ha soltanto accennato che si debba tornare al sistema delle case chiuse? Non lo dice il disegno di legge, non lo pensa assolutamente il Governo! E

chi di noi ha detto che si debba tornare alla schedatura?

A questo proposito l'articolo 3 contiene una precisazione, forse superflua e pleonastica. Tanta fu la preoccupazione che abbiamo avuto tutti, che abbiamo premesso all'articolo 3 questo periodo: « Le autorità di polizia giudiziaria, le autorità sanitarie, le altre autorità amministrative non possono procedere a nessuna forma diretta o indiretta di registrazione neanche mediante rilascio di tessere sanitarie... » — quella tessera che esiste in Francia, in Inghilterra, eccetera —.

B O C C A S S I. Non esiste in Francia.

M O N N I, *relatore*. Esiste, stia tranquillo. « ...di persone che esercitano o che siano sospettate di esercitare la prostituzione, nè obbligarle a presentarsi periodicamente ai loro uffici ». Dunque, egregi colleghi, si è andati al di là delle richieste, *ultra petita*, perchè si è voluto riconfermare, e non era necessario, anche nell'articolo 3 che questa è la volontà del legislatore: non tornare indietro. Quindi nessuna offesa a quella legge che resta in vigore interamente. C'è qualche modificazione e aggiunta; perchè? Per far fronte a quelle che sono state le conseguenze negative, perchè effetti negativi quella legge ne ha avuti. Con questo articolo si cerca di colmare alcune lacune che quella legge ha lasciato sussistere. Questo succede spesso; quante volte noi non facciamo anche leggi interpretative per colmare lacune o leggi aggiuntive per chiarire concetti legislativi poco chiaramente espressi? Lo facciamo sempre. Ebbene, nulla di più inesatto che affermare che questo disegno di legge contraddica la legge Merlin.

Guardate, se dobbiamo essere sinceri, a noi stessi, a noi che siamo responsabili, dobbiamo dire che fra le conseguenze negative di quella legge, nonostante la volontà di chi l'ha pensata e voluta e del Parlamento che l'ha approvata, ve n'è una assai grave: la triste categoria di cui ci occupiamo non è stata sottratta allo sfruttamento (l'ho già detto nella mia relazione), ma al contrario, protettori e sfruttatori sono aumentati, for-

se sono diventati ancora più crudeli e più esigenti. Ed è questo il punto che ci dovrà preoccupare in seguito; dobbiamo stare molto attenti a questo problema perchè se si è parlato di delitti che avvengono proprio per queste ragioni, per questi rapporti fra protettori e protette, fra protettori, protette e, per così dire, utenti, evidentemente c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che bisogna regolare con norme chiare e severe.

E non è stato nemmeno raggiunto lo scopo della soppressione delle case chiuse che erano poche. Le case chiuse raccoglievano, secondo quello che aveva scritto lo stesso giornale « Avanti! », circa 3.600 prostitute, ma ce n'erano molte migliaia libere, fuori dalle case chiuse. Oggi mi sapete dire quante sono le case squillo che raccolgono maggiorenni e minorenni di ambo i sessi?

P R E Z I O S I . Esistevano anche prima delle case chiuse.

M O N N I , relatore. E sia pure, ma non come ora; era un fenomeno raro: oggi se si apre il giornale è raro il giorno che nella cronaca di questa o di quell'altra città non si legga della scoperta di una casa squillo. Quindi voglio dire che lo sforzo che si fece con quella legge, con quei nobili intenti, in parte è fallito, in parte non ha avuto i risultati sperati.

Non dite perciò che anche questo provvedimento potrà avere risultati limitati o relativi. Può darsi; tuttavia il comando della legge ci deve essere. Noi non possiamo fare a meno di farla e non dobbiamo cedere a chi ci dice che forse non avrà risultati e che quindi tanto vale non farne nulla. Non cediamo a questa tentazione, onorevole Boccassi.

Voi medici in gran parte — vi ho ascoltati tutti — siete contrari a questa legge, ma lo siete per ragioni che non hanno nulla a che vedere con i compiti del Ministero dell'interno e del Ministero della giustizia, bensì hanno relazione con i compiti del Ministero della sanità. Non bisogna confondere i problemi. Il valentissimo collega Samek Lodovici può stare tranquillo e può riconoscere, perchè è la verità, che gli si è

usato un riguardo tutto particolare, in quanto lo meritava, quando si è incluso il suo parere personale nella relazione, cosa che non è normale e d'uso.

Il collega Samek Lodovici sa quanta stima abbiamo di lui; ma egli si deve rendere conto che a voler troppo sottilizzare, troppo esitare, non si conclude nulla e noi qui dobbiamo concludere, dobbiamo fare qualche cosa di concreto.

La disputa in Aula sulla sifilide che aumenta o che diminuisce ha un valore molto relativo. L'amico Samek, che stimo moltissimo, ha distribuito un grafico a stampa fra i senatori, il quale è intitolato: « La sifilide ritorna ». Vi si legge che in quasi tutti i Paesi del mondo i nuovi casi di sifilide stanno diventando ogni anno più numerosi. Si tratta di un grafico tolto da una rassegna medico-culturale del gennaio 1965. In esso risulta che fino al 1958 il livello della diffusione della sifilide in Italia non oltrepassava il numero 3 (penso si tratti del 3 per centomila persone), mentre dal 1958 la curva che scendeva risale e si inerpica decisamente arrivando a 16 nel 1960. Dal 1960 si registra un lieve segno di diminuzione, che però è ben lontano dal ritornare ai livelli del 1958, perchè si ferma al numero 14. Quindi non diminuzione, ma aumento.

E poi quali sono i casi di sifilide che sono noti alla statistica? Quelli denunciati dalle vittime del contagio. Coloro che il contagio determinano e che hanno la sifilide non vanno a denunciare se stessi.

È quindi una statistica parziale e credibile fino ad un certo punto.

I medici italiani, gli specialisti della clinica dermosifilopatica di Firenze (evito le citazioni precise ma ho qui tutti i documenti), il professor Ducray e i professori delle varie cliniche dermosifilopatiche dicono che è decisamente in aumento. E d'altra parte lo stesso nostro collega Samek diffondendo questo grafico affermava proprio che la sifilide è in aumento, che la sifilide ritorna, ed il grafico lo ha diffuso proprio lui in questi giorni. È un documento tratto da una rassegna medico-culturale di quest'anno. (*Interruzione del senatore Boccassi*).

Ora vorrei pregare i colleghi medici di considerare che certi mali sociali non si curano con le speranze e con l'illusione dell'educazione sessuale, della coscienza sessuale, della coscienza civica. Tutte chiacchiere. (*Commenti e interruzioni dall'estrema sinistra*).

Voce dall'estrema sinistra. Non è vero!

M O N N I, *relatore*. L'Italia è il Paese che inventa le belle frasi: la coscienza tributaria, la coscienza sessuale, la coscienza sanitaria, la coscienza forestale, la coscienza venatoria, nella speranza che le varie categorie, avendo questa desiderabile coscienza, facciano tutto quello che si può fare ed evitino il male. Voi sapete quanto questa coscienza sia diffusa e quanto sia rispettosa delle leggi! Quindi lasciamo stare, non iludiamoci. Quando occorre, facciamo le leggi, impartiamo i giusti comandi, non confidiamo troppo nelle nostre speranze. L'ho detto al collega Samek Lodovici: prepariamo pure una legge di carattere sanitario che sia più specifica, più completa; facciamo in modo che si insegni, che si faccia propaganda. Vorrei però dire al collega Boccassi e agli altri medici: fatemi la cortesia, andate a fare il predicozzo, in una delle vie, delle tante vie piene di passeggiatrici, alle passeggiatrici stesse ed ai soldati o ai marinai che confabulano con loro andate a fare la predica, dite loro: « Sentite, ragazzi, vogliamo educarvi, vogliamo portarvi su un terreno diverso », e poi intascate le risposte che vi daranno.

B O C C A S S I. Prima che a loro la predica la farei alla polizia.

M O N N I, *relatore*. Ma lei ce l'ha con la polizia!

B O C C A S S I. Si capisce, perchè la polizia ha un doppio dovere: non ha soltanto il dovere di reprimere ma anche quello di educare. (*Commenti dal centro*).

M O N N I, *relatore*. Egregi colleghi, lasciate che concluda la mia relazione che è

già lunga, perchè diversamente dovrò intrattenermi ancora. Dicevo dunque: nessun pericolo che si voglia tornare indietro, il desiderio è di andare avanti; il desiderio è — ricordo l'intervento del senatore Cornaglia Medici — che si muti il paesaggio. Egli ieri ha detto che vi è un'esigenza di tutela del paesaggio. Veramente i paesaggi che si vedono e non si ammirano non sono troppo confortanti o troppo rassicuranti. Vogliamo modificare il paesaggio che è sotto gli occhi di tutti e tutelarlo dopo che sarà modificato e difenderlo, difenderlo soprattutto dalle intollerabili degenerazioni.

Collega Giuntoli, io potrei dirle che sono d'accordo, che occorre colpire gli sfruttatori, i protettori che il collega D'Errico molto opportunamente diceva che non sono soltanto tali per loro turpe volontà, ma per volontà delle stesse prostitute. È vero, che spesso sono loro a cercare il protettore, perchè ne hanno bisogno e questo aumenta ancora più il rischio e i pericoli di delitti.

Dunque, non stiamo a sottilizzare e non fermiamoci a considerazioni prive di sostanza: stiamo alla sostanza e veniamo agli articoli del disegno di legge.

Degli emendamenti parleremo al momento opportuno. Vorrei pregare i colleghi della mia parte, e quelli della maggioranza che hanno firmato gli ultimi emendamenti, di ritirare quelli che hanno presentato perchè non si perda tempo, perchè, una volta raggiunta un'intesa su una determinata formulazione, non si torni indietro dando dimostrazione di non voler fare.

Vediamo quindi il testo. L'articolo 1° prevede che sono puniti con l'arresto fino a 4 mesi o con l'ammenda da lire 8 mila a lire 80 mila le persone dell'uno e dell'altro sesso (come vedete, la norma è ben precisa) che in luogo pubblico o aperto al pubblico o esposto al pubblico invitano al libertinaggio ma, si aggiunge, in modo scandaloso o molesto. Quindi non si tratta del semplice invito al libertinaggio, non si tratta più di « attitudini all'adescamento » di cui al primo testo governativo che non abbiamo accettato. Sono egualmente puniti coloro che seguono per via le persone invitandole con atti o parole al libertinaggio.

Questa parte praticamente riproduce la legge Merlin.

Si stabilisce poi che la pena è aumentata se il fatto è diretto verso i minori di anni 18.

Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria devono invitare (abbiamo presentato un emendamento in questo senso) le persone che commettono il fatto ad allontanarsi: in caso di rifiuto è consentito l'arresto e si procede con rito direttissimo. Poichè l'invito è stato reso obbligatorio, l'ultimo capoverso è modificato e vi si stabilisce che le persone colte in contravvenzione, qualora siano in possesso di regolare documento di identificazione, non possono essere accompagnate all'ufficio di pubblica sicurezza.

L'articolo 2 stabilisce che la stessa pena prevista nel primo comma dell'articolo 5 così come modificato si applica a chiunque in modo notorio e continuativo eserciti la prostituzione in qualsiasi locale, anche nella propria abitazione, se il suo comportamento sia tale da suscitare pubblico scandalo.

Badate, non basta, come taluni credono, la contestazione della contravvenzione a sanzionare che esiste il reato. Sarà il magistrato a valutare se sussiste pubblico scandalo e il magistrato sa che cosa significa pubblico scandalo.

Questo articolo lo volle tenacemente, l'ho ricordato in una interruzione, il nostro compianto collega Papalia alla cui memoria mandiamo un saluto memore perchè egli ci era caro veramente. Papalia fornì una personale testimonianza; egli disse però, « badate, non per il mio caso personale ma perchè casi di questo genere sono molti, non devono tollerarsi questi scandali, non vi è alcuno che li possa tollerare ». Egli non chiese una difesa personale. Pensarlo sarebbe immiserire anche la buona memoria di questo nostro scrupoloso collega; egli invece vide il pericolo, il danno e il male che con l'articolo 2 si cerca di reprimere.

Sarà il magistrato ad accertare se il reato sussiste: punirà se c'è, assolverà in caso contrario.

E passiamo al tanto discusso articolo 3. Le discussioni sono sempre utili anche quando sono fatte con altro intento, con inten-

to diverso da quello di formulare bene una legge. Sono state utili perchè al secondo capoverso era detto: è fatto obbligo alle persone che esercitano la prostituzione di sottoporsi quindicinalmente... eccetera. Ed allora la domanda è venuta fuori: ma chi sono, quante sono, dove sono? Era generico, era indiscriminato; quindi si veniva praticamente a dare facoltà eccessivamente ampie all'agente di polizia giudiziaria. Abbiamo discusso, abbiamo molto discusso e abbiamo trovato il correttivo, ed abbiamo concluso che non tutte queste persone possono essere colpite; quelle che sanno farlo con corretta discrezione lo facciano, perchè non è vietato, ma stiano attente a non cadere nelle contravvenzioni previste dagli articoli 1 e 2.

Ed ecco l'emendamento: « È fatto obbligo alle persone che esercitano la prostituzione colte in contravvenzione agli articoli precedenti di sottoporsi quindicinalmente a controllo sanitario presso un medico di propria fiducia che dovrà rilasciare apposito certificato.

Il medico è tenuto al segreto professionale fatte salve le facoltà dell'autorità giudiziaria previste dal codice di procedura penale.

Qualora il medico constati il caso di malattia venerea deve darne immediatamente notizia al medico provinciale ai sensi dell'articolo 5 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Il medico provinciale provvede ai sensi delle vigenti leggi.

Chiunque ricada nelle contravvenzioni di cui agli articoli precedenti (quindi la schedatura è impossibile, a meno che non si consideri schedatura il casellario giudiziario) ed è sprovvisto del certificato di periodico controllo sanitario è punito con l'arresto fino a 6 mesi e con l'ammenda fino a lire 200.000. La pena è della reclusione fino a due anni se è affetto da malattia venerea ».

Ecco quindi che l'articolo è risanato dai dubbi, dall'incertezza, ed allora, onorevoli colleghi, poichè così è, penso che la mia replica sia finita e non debba dirvi altro se non che la volontà nostra è che si faccia qualcosa d'utile approvando il disegno di legge.

Noi siamo convinti che esso è utile e che tiene conto di tutte le osservazioni che ci avete sottoposto, che dovevano essere considerate e che noi abbiamo considerato. Il disegno di legge risponde a criteri di umanità e di comprensione, ma risponde soprattutto a quell'imperativo, che noi abbiamo da parlamentari e da legislatori, di saper tutelare sempre e con fermezza gli interessi della società. (*Vivi applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

Z A N N I N I , *Segretario:*

Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se non intendono intervenire d'urgenza:

a) perchè l'Ente delta padano, nei lavori di trasformazione agraria in Valle Pega, quando vengono individuati reperti archeologici, prenda tutte le misure atte alla salvezza e al ricupero di tali reperti, parecchi dei quali sono invece già andati distrutti, con patente violazione delle leggi che tutelano tale prezioso patrimonio;

b) perchè venga finanziata la prosecuzione degli scavi archeologici in tutto il comprensorio delle Valli di Comacchio al fine di riportare alla luce i resti dell'antica città di Spina e di successive opere murarie scoperte e in parte purtroppo già danneggiate o distrutte nel corso dei lavori sopra accennati;

c) perchè venga istituita, previa individuazione e precisa delimitazione, una zona di rispetto coi vincoli necessari alla salvaguardia e alla valorizzazione di tale patrimonio archeologico;

d) perchè si proceda al più presto alla istituzione in Comacchio del museo etno-

grafico di Spina, già da tempo progettato (1016).

ROFFI

Ai Ministri dell'industria e del commercio e delle partecipazioni statali, rilevato che il Presidente dell'Enel, nell'incontro avuto con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali il 18 febbraio 1965 a Roma, ha fatto gravi dichiarazioni in merito al trasferimento dell'intero complesso minerario e al passaggio di tutti i dipendenti della Carbonsanda all'Enel, dichiarazioni in contrasto con le norme delle leggi 6 dicembre 1962, n. 1643, e 27 giugno 1964, n. 452, nonché con gli impegni ripetutamente assunti dal Ministro dell'industria e del commercio al Senato e alla Camera;

considerata la necessità di attuare subito un programma, rivolto allo sfruttamento integrale delle risorse del bacino del Sulcis,

gli interroganti chiedono di sapere quali interventi intendano assumere al fine di assicurare:

a) l'immediato trasferimento di tutti gli impianti e del complesso minerario della Società carbonifera sarda nonché il passaggio di tutti i suoi dipendenti all'Enel, assicurando alle maestranze della Carbonsarda il trattamento aziendale Enel, integrato dalle particolari condizioni contrattuali e legislative dei minatori;

b) la sollecita definizione dell'indennizzo dovuto dall'Enel alla Società carbonifera sarda, per il suo reinvestimento *in loco*;

c) l'attuazione, d'intesa con la Regione sarda, di un programma di iniziative industriali, destinate, innanzi tutto, alla utilizzazione dell'energia elettrica prodotta dalla Supercentrale del Sulcis, definendo, quanto prima, i finanziamenti, i tempi di attuazione degli impianti per la produzione dell'alluminio e per la produzione di ferroleghie annunciati anche nella recente relazione programmatica del Ministero delle partecipazioni statali (*già interp. n. 279*) (1017).

PIRASTU, POLANO

Al Ministro del commercio con l'estero, per essere informato circa le iniziative che si intende assumere per il rilancio dell'esportazione della frutta nella prossima annata agraria, sulla base delle esperienze di quella in corso ed in vista della prossima prevista abolizione delle limitazioni per la « seconda qualità » delle esportazioni nei Paesi del MEC (1018).

AUDISIO

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

Al Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere se non intenda intervenire al fine di concedere anche per l'anno 1965, come nel passato, i 360.000 quintali di grano a prezzo speciale per Trieste.

L'interrogante fa presente che si tratta di una facilitazione in atto da venti anni e tuttora giustificata dalla particolare situazione locale sia dal punto di vista economico sia per le gravi conseguenze che la cessazione del provvedimento avrebbe per alcune industrie e per i lavoratori sia dei molini che della categoria dei braccianti addetti al carico ed allo scarico del grano, sia ancora del personale del Consorzio agrario.

Le obiezioni che vengono sollevate al rinnovo del provvedimento si riferiscono principalmente alla regolamentazione del MEC, alla quale però fin dal 1962 è stato derogato in base all'articolo 23 del Regolamento 19, come pure in base all'articolo 7 dello stesso Regolamento, e potrebbe pure attualmente, pertanto, essere provveduto nello stesso modo nei termini di tempo previsti (3681).

VIDALI

Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dei lavori pubblici, per conoscere se non ritengano di dover intervenire, ciascuno per la parte di loro competenza, al fine di accelerare la definizione della costruzione della Casa di riposo in località « Alle Grazie » di Pordenone assicurando una appropriata scelta del terreno più sicuro e adatto allo scopo.

Risulta all'interrogante che attualmente la questione è oggetto di esame ministeriale, a richiesta degli Enti locali e dell'ONPI, mentre gli ospiti della vecchia Casa di riposo « Umberto I » pur trovandosi in condizioni tutt'altro che soddisfacenti hanno espresso la loro opposizione ad un trasferimento nell'edificio nuovo che è posto a meno di 50 metri dall'argine del Noncello e su terreno alluvionabile ed è stato gravemente danneggiato durante i recenti straripamenti del fiume. L'erigenda Casa di riposo, i cui lavori di costruzione sono stati sospesi e sono comunque molto iniziali, è stata prevista in una zona che viene riconosciuta non soltanto pericolosa dal punto di vista della sua prossimità agli argini del suddetto fiume, ma anche insalubre per la eccessiva umidità (3682).

VIDALI

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della pubblica istruzione, per conoscere quali provvedimenti, sia di carattere immediato che di carattere risolutivo generale, si intendano adottare per gli asili dell'Opera nazionale di assistenza dell'infanzia nelle regioni di confine (ONAIIRC).

Nel momento attuale la questione è giunta ad una fase di gravità acuta ed il personale dell'ONAIIRC ha indetto uno sciopero mentre l'Amministrazione dell'opera ha predisposto un piano di ridimensionamento dell'attività che prevede la chiusura di alcune scuole e di tutte le scuole materne delle provincie di Bolzano, Gorizia, Trieste ed Udine. Per la sola provincia di Trieste si tratta di 43 istituti, di cui 18 con lingua d'insegnamento slovena che accolgono in totale circa 1.400 bambini ed in cui operano 220 insegnanti e 212 altri addetti.

Data l'enorme necessità di scuole materne e la necessità anche di un loro riordinamento in ambito statale, l'interrogante fa presente l'urgenza di una elaborazione in ambito governativo dell'intera questione dell'ONAIIRC con l'adozione di un intervento statale immediato non soltanto per garantire la continuazione delle scuole materne in discussione, ma anche per la loro equiparazione anche dal punto di vista del

trattamento economico del personale alle condizioni vigenti per gli asili comunali e l'eventuale assegnazione della gestione di questi asili agli enti locali. In via definitiva la questione a giudizio dell'interrogante dovrebbe essere risolta nell'ambito delle scuole materne statali e con la necessaria sistemazione del personale insegnante che non sia in grado di partecipare ai relativi concorsi in un ruolo speciale ad esaurimento che permetta la piena utilizzazione di tutti gli insegnanti qualificati nell'interesse della popolazione scolastica infantile (3683).

VIDALI

Al Ministro delle finanze, affinché dia notizie intorno a talune gravissime denunce riguardanti i controlli di finanza presso la distilleria ORBAT di Forlimpopoli e la persecuzione a cui sarebbero stati sottoposti, ingiustamente, un ufficiale e un sottufficiale della Guardia di finanza, i quali avrebbero invece accertato l'esistenza di un contrabbando e promosso in conseguenza l'intervento dei competenti organi di repressione (3684).

BONACINA

Ai Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione, per sapere se non intendano promuovere un'inchiesta, secondo le rispettive competenze, al fine di accertare le responsabilità della indiscriminata concessione di permessi di costruzione in golena del fiume Arno, nel tratto tra Pisa e la foce; per sapere se non ritengano opportuno dare disposizioni rigorose per impedire lo scempio di una zona di grande importanza paesistica e per consentire il godimento del lungo fiume fino alla foce a tutti i cittadini e non a quei pochi che con mezzi non sempre leciti riescono ad ottenere il permesso per costruire e recingere tratti della sponda del fiume (3685).

MACCARRONE

Ai Ministri della pubblica istruzione, del tesoro e dell'interno, per conoscere i motivi per cui gli Uffici provinciali dell'Ammini-

strazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali (A.A.I.) hanno comunicato ai Patronati scolastici che, per l'anno scolastico 1965-66, non saranno assegnati viveri alle refezioni gestite dai Patronati scolastici.

Questo provvedimento creerà difficoltà tali da porre i patronati nelle condizioni di sospendere le refezioni e ciò con grave danno per la scuola e la possibilità di frequenza per gli alunni che abitano nelle zone periferiche e in netto contrasto con la necessità, unanimemente riconosciuta di attuare una scuola a pieno tempo.

L'interrogante chiede quali provvedimenti si intendono prendere per assicurare tempestivamente ai Patronati scolastici una quantità di viveri almeno pari a quella assegnata negli anni scorsi (3686).

FARNETI Ariella

Al Ministro della sanità, per sapere se la collocazione delle salme nei loculi di nuova costruzione nel cimitero di S. Stefano di Zimella (Verona) sia stata autorizzata dal medico provinciale di Verona, prima del collaudo dei manufatti.

L'interrogante chiede ancora di sapere se risponda al vero la voce corrente, secondo la quale un ingegnere ispettore del Genio civile avrebbe constatato nella costruzione di detti loculi, specie nelle file poste in alto, gravi violazioni del capitolato d'appalto e del regolamento di polizia cimiteriale (pareti divisorie in mattoni anziché del prescritto blocco omogeneo di cemento armato dello spessore di 10 centimetri) (3687).

ALBARELLO

Al Presidente del Consiglio, per sapere se non intende disporre una inchiesta sul modo usato nella elezione dell'attuale presidente dell'Associazione combattenti e reduci di Verona e se crede di usare per l'indagine proposta delle denunce contenute in un reclamo presentato alla Presidenza nazionale dell'Associazione stessa. L'interrogante chiede inoltre che analoga inchiesta sia disposta per l'annullamento della ele-

zione della presidenza della Sezione combattenti di Legnago (Verona) in considerazione del fatto che il secondo problema è strettamente legato al primo (3688).

ALBARELLO

**Ordine del giorno
per la seduta di giovedì 14 ottobre 1965**

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 14 ottobre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 11 e la seconda alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Modificazioni ed integrazioni alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, sulla abolizione della regolamentazione della prostituzione e la lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui (144).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia (1345).

2. **PETRONE e FABIANI.** — Modificazioni al testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, in materia di ineleggibilità ed incompatibilità per la elezione del Presidente della

Giunta provinciale e degli assessori provinciali (758).

Modificazioni alle norme sulla ineleggibilità alle cariche di assessore provinciale e di presidente della Giunta provinciale (1060) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Seguito della discussione del disegno di legge:

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — Modificazioni all'articolo 135, alla disposizione transitoria VII della Costituzione e alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (201).

IV. Discussione dei disegni di legge:

1. Disposizioni integrative della legge 11 marzo 1953, n. 87, sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale (202).

2. Tutela delle novità vegetali (692).

3. Proroga della delega contenuta nell'articolo 26 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, per la unificazione di servizi nel Ministero della sanità (588).

La seduta è tolta (ore 20,35).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari